



**(A.S. 1766)**

***Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***

RELAZIONE

## **A. PREMESSA**

### *1. L'emergenza*

La diffusione in Italia del Covid-19 ha provocato un impatto sul sistema sanitario pubblico delle aree interessate tale da comprometterne seriamente le capacità di risposta, palesando carenze di materiale sanitario e di posti letto, oltre che una pressione inedita e imprevedibile sul personale medico e sanitario. Al momento, l'emergenza sanitaria rappresenta quindi il principale problema della comunità nazionale.

Allo stesso modo, l'emergenza si è manifestata dal punto di vista economico. Nel giro di poche settimane si è assistito all'emergere di una crisi generalmente paragonata per dimensioni a una guerra, e certamente al momento per lo meno grave quanto la crisi del decennio passato, ma con l'aggravante di essere inedita nelle sue caratteristiche. Il blocco dell'economia reale – e contemporaneamente della domanda, dell'offerta e degli scambi – pressoché in tutte le aree sviluppate del globo, ha di fatto provocato un "congelamento" economico che minaccia una recessione globale.

In questo quadro di sostanziale flessione e rischi elevati, si inserisce l'economia italiana che già presentava criticità superiori e attese più pessimistiche rispetto al resto dell'Europa, presentando caratteri di sostanziale stagnazione terminate in una frenata del quarto trimestre del 2019.

Gli scenari predittivi meno allarmistici – che ipotizzano il perdurare dell'emergenza per tutto il mese di aprile e la riattivazione del sistema a partire dal terzo trimestre dell'anno in corso – ad ora, preconizzano una caduta del Pil 2020 compresa tra il 6 e l'8%.

### *2. L'attività delle cooperative tra difficoltà ed iniziative di sostegno alla popolazione*

Le imprese cooperative rappresentano una presenza importante nel nostro Paese. Oltre a costituire una parte significativa del sistema produttivo, svolgono un ruolo peculiare sul piano sociale, valorizzando la partecipazione attiva dei soci e dei lavoratori, sviluppando la coesione e favorendo l'inclusione, dando risposte nel segno della qualità e della sostenibilità ai consumatori e agli utenti.

In questa fase di emergenza, inoltre, occorre considerare una specifica caratteristica del sistema cooperativo, ossia di presentare un significativo numero di imprese spiccatamente *labour intensive*. Un'ampia platea di cooperative, infatti, prevalentemente nei settori sociali, dei servizi e produzione, e nel fortemente colpito comparto della cultura, intrattenimento e turismo, presenta un costo del lavoro addirittura superiore del 50%, e sovente in misura significativa, rispetto ai costi complessivi di produzione. L'importanza di questa tipologia di imprese nel fornire e cercare di garantire posti di lavoro anche in momenti di difficoltà quale il presente, appare da tali dati evidente.

Le cooperative in questo momento sono impegnate a portare avanti le loro attività, in particolare quelle essenziali ad assicurare, per quanto possibile, un regolare ed ordinato svolgimento della vita quotidiana dei cittadini: dalla continuità delle produzioni della filiera agroalimentare, alle attività di trasporto e logistica per garantire un costante rifornimento di beni ai punti vendita della distribuzione commerciale (che è impegnata anche ad offrire servizi di consegna a domicilio, in molte regioni gratuitamente per gli over 65), alle attività di pulizia e sanificazione degli ospedali e dei presidi sanitari, all'assistenza e alla cura delle persone più fragili. Le nostre cooperative fanno tutto questo nonostante le difficoltà che incontrano. Ci riferiamo, ad esempio, alla crescente

scarsità di manodopera nel settore agroalimentare, ma, soprattutto, alla difficoltà di reperire i dispositivi di protezione individuale essenziali a tutelare la salute dei lavoratori e ad evitare possibili occasioni di contagio. Una condizione che penalizza, con particolare gravità, la cooperazione sociale che sta continuando con i suoi operatori, medici e infermieri, a lavorare a mani nude per i più fragili, anziani, disabili, minori, ma anche i lavoratori dei servizi, della logistica e della distribuzione commerciale.

In questa drammatica situazione, le cooperative hanno comunque assicurato il loro impegno per contribuire ad alleviare, per quanto possibile, i problemi di una comunità nazionale alle prese con un'emergenza inedita che incide profondamente sulla vita quotidiana di milioni di persone.

Oltre alle attività che abbiamo ricordato in precedenza, numerose sono le iniziative di solidarietà attivate, mettendo a disposizione risorse pari a circa 25 milioni di Euro. Tra le più significative, ricordiamo gli interventi a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale, dall'acquisto diretto di strumenti diagnostici utili nella diagnosi delle polmoniti in Toscana, alla messa a disposizione di strutture alberghiere in Lombardia e in Emilia Romagna per ospitare personale medico e paramedico trasferito nelle aree a maggiore concentrazione di casi, e, più in generale, dal sostegno alla ricerca sui farmaci, all'allestimento di nuove postazioni di terapia intensiva, all'acquisto di ventilatori polmonari e di materiali di consumo quali mascherine, tute protettive, disinfettanti e strumenti necessari alle strutture sanitarie per curare al meglio i malati e limitare le occasioni di contagio. E, ancora, come esempio di sostegno alla vita quotidiana delle famiglie, la consegna gratuita a domicilio della spesa per le persone più fragili con la collaborazione del volontariato.

### *3. Le valutazioni generali sul decreto Cura Italia*

Sul piano più generale, in relazione alla necessità di fronteggiare le grandi difficoltà che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta provocando alle famiglie e alle imprese, riteniamo che il Decreto Cura Italia, per la quantità delle risorse messe a disposizione e l'articolazione delle misure che contiene, rappresenti uno sforzo importante per affrontare i problemi, almeno nella fase attuale.

Oltre a rispondere all'esigenza prioritaria di tutelare la salute dei cittadini potenziando il Servizio sanitario nazionale, vengono infatti disposti interventi di sostegno, in particolare ai lavoratori, che anche l'Alleanza aveva richiesto con urgenza nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi del 25 febbraio, in considerazione dei pesanti riflessi dell'emergenza sulle attività economiche.

Quanto alle misure per le imprese riteniamo comunque importanti, ma ancora insufficienti l'adozione di alcune misure di sospensione dei versamenti tributari e contributivi, in particolare per alcune aziende, ed il potenziamento del Fondo centrale di garanzia a sostegno delle PMI, prolungando le garanzie ed aumentandone le percentuali in specifiche aree e filiere. Così come apprezziamo la volontà di sbloccare e accelerare gli investimenti anche con la nomina di commissari ad hoc e di alleggerire l'impianto del codice degli appalti in modo rendere più snelle le procedure. Positiva è anche la nostra valutazione sull'estensione degli ammortizzatori in deroga a tutte le imprese e sul rafforzamento del FIS, così come sulle misure che favoriscono una iniezione di liquidità per consentire anche alle imprese più fragili e meno patrimonializzate di accedere alla moratoria siglata con Abi sulla sospensione dei mutui, moratoria che in questi giorni appare tuttavia più sulla carta che nei fatti.

Accanto a questi elementi positivi mancano però, a nostro giudizio, alcune risposte necessarie. Oltre al fatto che le stesse misure prima citate coprono solo una parte delle esigenze del sistema

produttivo (sia dal versante datoriale che da quello dei lavoratori); registriamo, per esempio, l'assenza di misure specifiche per le imprese *labour intensive* di tutti i settori e ad essa collegata un riaffacciarsi in termini importanti del fenomeno del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Occorre poi uno sguardo più attento a settori che risentono maggiormente dell'emergenza e rischiano, letteralmente, di scomparire dalle statistiche nazionali.

Altresì, non è da sottovalutare l'impatto della crisi su molte grandi imprese cooperative, spesso protagoniste di intere filiere (dall'agroalimentare, alla salute e al sociale, alle costruzioni, al commercio, per citare le più importanti), che seppur non direttamente interessate dai provvedimenti di sospensione delle attività, per relazioni economiche e commerciali, oltre che per mole di attività, si ritroveranno a dover gestire la crisi economica in corso, amplificando perciò le ricadute negative su compressione dei livelli produttivi, interni ed esterni, dei fatturati e dei livelli occupazionali, anche dell'indotto. Perciò, sono da mettere in campo da subito, accanto alle iniziative di sostegno alle PMI, anche misure sartorializzate in favore delle grandi imprese, dalla gestione della crisi di liquidità finanziaria, al sistema di garanzie sulle commesse e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché in relazione alle deroghe e all'applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato

Maggiore attenzione per le famiglie a basso reddito, tra le quali quelle che hanno subito una perdita temporanea dello stesso e che, vivendo in abitazioni in affitto, troveranno difficoltà a sostenere le spese dei canoni.

Ci auguriamo, pertanto, che nel corso dell'iter parlamentare di conversione del decreto sia possibile introdurre modifiche che diano risposta anche a categorie come quelle ricordate e ai settori particolarmente colpiti, con un concorso positivo, rispetto al quale ci sembra di aver già colto qualche confortante segnale, da parte di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione.

Mai come in questo momento, infatti, il Paese ha bisogno del senso di responsabilità condivisa da parte di tutti: delle istituzioni, della politica e, naturalmente, delle parti sociali, chiamate ad esercitare il loro ruolo di corpi intermedi con rinnovato impegno e spirito di fattiva collaborazione per concorrere all'interesse generale del Paese.

In ogni caso, è evidente che gli interventi adottati finora, pur nella loro significativa dimensione, non saranno sufficienti ad affrontare le sfide che ci troveremo davanti nei prossimi mesi.

Per questo guardiamo con interesse alla seconda fase dell'intervento che il Governo ha annunciato di voler adottare per contrastare l'ormai inevitabile recessione che investirà anche il nostro Paese. In questo quadro, sarebbe altresì auspicabile che l'Unione decidesse anche l'emissione di Eurobond e la possibilità di utilizzare le risorse del MES prevedendo, come unica condizionalità, la loro destinazione ad interventi di contrasto delle conseguenze dell'epidemia.

\*

## **B. LE NOSTRE PROPOSTE**

Ritornando al decreto CuraItalia, le nostre proposte - per rendere più rispondenti le misure alle reali necessità del sistema produttivo italiano - sono le seguenti.

### **1. *Sulle misure dedicate al potenziamento del sistema sanitario nazionale, della Protezione Civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza***

In tema di potenziamento del Sistema sanitario nazionale, proponiamo anzitutto che, in attuazione delle direttive del Ministero della Salute<sup>1</sup> sull'incremento dei posti di terapia intensiva, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie siano autorizzate a stipulare contratti con strutture private, accreditate e non (purché autorizzate), per l'acquisto di ulteriori prestazioni di cure domiciliari. Si propone altresì che i medesimi enti possano prevedere nei contratti l'erogazione di prestazioni e servizi aggiuntivi di vigilanza e di supporto per l'accertamento sintomatologico dell'infezione e per l'accompagnamento del paziente verso il livello assistenziale appropriato.

Quanto al tema della distribuzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), proponiamo anzitutto che, ferma restando la precedenza per il personale medico e paramedico, i dispositivi siano messi a disposizione degli operatori dei servizi manutentivi e logistico-alberghieri delle strutture sanitarie e assistenziali. Infatti, gli operatori di detti servizi (pulizie e sanificazione, manutenzione impianti, addetti alla ristorazione, distribuzione farmaci, ecc.) svolgono mansioni indispensabili e a stretto contatto con gli ambienti e i pazienti. Per tali ragioni, tali dipendenti devono essere anch'essi oggetto di particolare attenzione, ancorché risultino alle dipendenze di ditte esterne e non della struttura sanitaria.

Infine, auspichiamo l'estensione dell'incentivo alla produzione dei DPI, previsto dall'articolo 43, anche all'acquisto dei dispositivi effettuato dalle strutture erogatrici di servizi sanitari e socio sanitari in regime di appalto, accreditamento o di autorizzazione.

\*

## ***2. Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale***

Gli ammortizzatori sociali rappresentano uno strumento essenziale per garantire continuità occupazionale per i lavoratori e al contempo attenuare il peso di questa emergenza per le imprese colpite; e ciò in modo particolare per le imprese ad alta intensità lavorativa, quali le società cooperative.

In proposito, registriamo l'accoglimento di alcune posizioni espresse dall'Alleanza all'indomani dell'emergenza. Nondimeno riteniamo opportune alcuni correttivi al fine di chiarire la portata degli istituti e semplificare le procedure applicative.

Con questa preoccupazione, evidenziamo anzitutto l'opportunità di una semplificazione del funzionamento dell'istituto di cui all'articolo 19 (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario), introducendo la possibilità, per le aziende multisito, di presentare un'unica domanda a livello nazionale; nonché rimuovere le incertezze riguardanti i lavoratori assunti in data successiva al 23 febbraio 2020.

Anche con riferimento alla cassa integrazione in deroga (art. 22) è auspicabile una semplificazione della procedura onde evitare la presentazione di tante domande quante sono le sedi dell'impresa. Ma occorrerà altresì precisare in maniera inequivoca che tale strumento spetta anche ai lavoratori con contratto di lavoro intermittente<sup>2</sup>, determinata con un criterio altrettanto chiaro riferito alla media delle giornate lavorate negli ultimi dodici mesi.

---

<sup>1</sup> Circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 del 1° marzo 2020 che prevede piani regionali volti ad incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva del 50%, e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive del 100%.

<sup>2</sup> Di cui all'articolo 13 del D.lgs. 81/2015.

Quanto alle norme in tema di congedi e indennità (art. 23) e di permessi retribuiti ai sensi della legge 104 (art. 24) avanziamo proposte finalizzate a rendere compatibili gli istituti con le reali esigenze del personale – si badi – non solo delle strutture sanitarie, ma degli operatori della filiera sanitaria nel suo complesso (pulizie, ristorazione, manutenzione gestioni rifiuti anche pericolosi); e ciò al fine di garantire ad un tempo l'operatività dei servizi essenziali e la dignità dei lavoratori.

Infine, in punto di riconoscimento della malattia per la quarantena e la permanenza domiciliare (art. 26), riteniamo che tra gli oneri (a carico del datore del lavoro, ma posti) a carico dello Stato debbano essere inclusi i costi sostenuti dai soggetti che erogano direttamente la copertura ai loro lavoratori e non tramite INPS (es. impiegati agricoli, impiegati banche, etc.), nonché le integrazioni salariali di malattia che i CCNL prevedono a carico dell'azienda in aggiunta a quanto già riconosciuto dall'INPS. E ciò per aderire compiutamente alle finalità del legislatore di derogare alle regole generali per alleggerire, con uno stanziamento di risorse dedicato, le imprese dal costo relativo al trattamento economico di malattia per i lavoratori.

Infine, quanto all'articolo 41, non si comprende la necessità di sospendere le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati Amministratori centrali e periferici dell'INPS. Si evidenzia come, in questo periodo di emergenza, consentire che tutte le forme di sostegno al reddito già previste dall'Ordinamento debbano proseguire e coordinarsi con l'Istituto al fine di contrastare il rischio di perdita di reddito e di recessione economica distribuendo l'azione su più strumenti

\*

### **3. Misure a sostegno della liquidità**

Quanto alle misure per assicurare liquidità alle imprese, riteniamo che il ventaglio delle misure previste al titolo III, recuperi equità ed efficacia a condizione di allargare lo spettro di operatività anche a beneficio delle imprese labour intensive. Nel dettaglio, con riferimento specifico alle misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56, proponiamo l'inclusione tra i soggetti beneficiari, delle imprese che, pur esulando dalla nozione comunitaria di microimpresa e PMI, avendo un numero significativo di dipendenti, nondimeno sono caratterizzate dalla netta prevalenza del fattore lavoro sugli altri fattori e che si vedono escluse iniquamente dal pacchetto di sostegni ad onta del momento più difficile della loro storia.

Riteniamo infine che le misure per la liquidità vadano valutate anche alla luce del sostegno alle politiche abitative. In proposito, auspichiamo un maggiore sostegno al pagamento del canone di locazione per nuclei familiari a basso reddito e che hanno subito una perdita temporanea dello stesso, comprese le famiglie che sono in locazione in alloggi sociali e di cooperative di abitanti a proprietà indivisa.

Ebbene, l'emergenza sta già determinando un impatto significativo sulla capacità delle famiglie di sostenere il pagamento dei canoni di locazione o godimento. Nondimeno, uno degli strumenti utilizzabili per il contrasto al disagio insorgente, vale a dire il *Fondo inquilini morosi incolpevoli*<sup>3</sup>, ha al momento una dotazione largamente insufficiente (euro 46.100.000,00).

Si propone quindi un incremento della dotazione del fondo di 50 milioni di euro per il 2020, con un capitolo di spesa separato e aggiuntivo, a copertura delle esigenze legate al periodo dell'emergenza (oltre che l'allargamento dei soggetti beneficiari a tutte le tipologie di contratti di locazione, compresi i canoni di godimento a favore degli assegnatari degli alloggi delle cooperative

---

<sup>3</sup> Di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto<sup>[1]</sup> 2013, n. 102.

di abitazione a proprietà indivisa e i canoni di locazione degli alloggi sociali, che svolgono una funzione di welfare sussidiario rispetto all'accesso alla locazione).

Si propone altresì di utilizzare tale dotazione aggiuntiva, con le stesse procedure operative previste per la gestione del fondo, ma come misura preventiva, quindi con l'immediata erogazione del contributo direttamente ai proprietari al fine di evitare procedure di sfratto alle famiglie (condizione invece prevista dai meccanismi attuali di funzionamento).

Una particolare attenzione va riservata al **credito cooperativo** in grado di giocare un ruolo fondamentale nella tenuta dell'economia dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza. Divengono quindi urgenti e indifferibili le modifiche proposte dal movimento delle banche di credito cooperativo che mirano ad armonizzare il ventaglio degli istituti di ammortizzazione sociale con le peculiarità dell'ordinamento bancario cooperativo. È altresì indispensabile, per aumentare la funzionalità delle bcc nella crisi, che vengano finalmente chiariti alcune gravi incertezze del loro trattamento tributario (segnatamente, sancendo la deducibilità fiscale dei contributi versati ai fondi istituiti presso i consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, nonché la compatibilità tra l'istituto del Gruppo Iva e il regime iva dei consorzi di cui all'art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972, che, pur essendo riconosciuta a livello europeo, non ha mai trovato una traduzione né a livello normativo interno né a livello di prassi nazionale).

Quanto alle **misure fiscali di ordine generale**, riteniamo anzitutto necessario agevolare l'accesso agli istituti fiscali che consentano di rappresentare in maniera più realistica le dimensioni patrimoniali delle imprese, prima fra tutte l'istituto straordinario della **rivalutazione dei beni d'impresa** previsto per il solo 2020 dall'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Secondo la legge di bilancio 2020 le imposte sostitutive relative alla rivalutazione dei beni (c. 698) e all'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (c. 699) devono essere versate con determinate modalità, diverse a seconda degli importi, e possono essere compensati nel Mod. F24 con eventuali crediti di cui dispone il contribuente, secondo le ordinarie regole di compensazione. Per andare incontro alle esigenze delle imprese, in sintonia con l'intervento concepito all'articolo 55 del decreto, proponiamo di consentire alle stesse di **esercitare l'opzione per la rivalutazione senza assolvere le imposte sostitutive fino alla concorrenza delle perdite fiscali pregresse riportate a nuovo ai sensi dell'art. 84 del Tuir e fino alla concorrenza delle cd eccedenze ACE**. Si aumenterebbe così la convenienza dell'istituto e si favorirebbe l'emersione di valori patrimoniali più realistici anche ai fini dell'accesso al credito.

Inoltre, sosteniamo con forza la necessità di **sospendere gli adempimenti informativi previsti dall'articolo 4 del cd collegato fiscale** (d.l. 124/2019), posti in capo alle imprese appaltatrici nei confronti degli enti committenti, che si stanno rivelando di grande complessità, in misura tale da rendere impossibile per le imprese medesime la piena attuazione della previsione normativa. Anche l'assenza di software dedicati, dovuta alla parziale emanazione dei provvedimenti di attuazione, pregiudica il rispetto degli obblighi. Si reputa quindi opportuno sospendere l'obbligatorietà della disciplina e rinviarla al 2021.

Infine chiediamo interventi di **correzione delle imposte sugli zuccheri e sulla plastica** allo scopo di ridurre l'impatto sulle imprese. In particolare, con riguardo alla *sugar tax*, si propone di escludere dall'imposta le bevande edulcorate con un contenuto minimo di frutta pari o superiore al 50%. Con riguardo invece alla *plastic tax*, si propone di escludere dall'imposta le imprese che hanno l'obbligo di impiegare manufatti in plastica vergine e non riciclata in forza di disposizioni normative o per rispettare specifici parametri di tutela della salute.

Tali correttivi renderebbero certamente più eque e razionali le nuove imposte e prevenire i pregiudizi insopportabili e irragionevoli che potrebbero sortirsi su alcuni comparti produttivi.

Quanto alla sospensione o al differimento degli adempimenti e delle scadenze tributarie e contributive, auspichiamo l'estensione della platea dei beneficiari al fine di sostenere anche le medie imprese in questo momento di crisi riconoscendo la loro importanza in termini occupazionali ed economici.

Proponiamo poi alcune modifiche e miglioramenti agli incentivi previsti dal decreto.

In primo luogo, quanto al credito d'imposta per le spese di sanificazione (previsto nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro), riteniamo che rappresenti un'interessante misura di supporto alle necessarie operazioni di sanificazione, costituendo anche un significativo strumento di emersione di lavoro irregolare (se pensiamo agli effetti che hanno prodotto, in maniera analoga all'incentivo in esame, le detrazioni previste per le ristrutturazioni edilizie).

Ragion per cui proponiamo di credere nell'istituto e rinforzarlo, innalzando il tetto di utilizzo a 40.000 euro, che potrebbe auto-generare, come per le ristrutturazioni edilizie, il fabbisogno necessario alla copertura.

In secondo luogo, quanto all'agevolazione riguardante le locazioni aziendali (art. 65) – che accorda alle imprese un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 – riteniamo che tale misura per non esitare in discriminazioni inique, debba agevolare anche quelle attività private, sospese o fortemente ridotte, che si svolgono in locali che non hanno accesso alla strada (requisito degli immobili di cui alla cat. C/1) e che posseggono una classificazione catastale certamente diversa dalla cat. C/1. Ragion per cui chiediamo di allargare il beneficio a tutte le locazioni aziendali.

Sempre in tema di sanificazione, segnatamente delle strutture scolastiche (e quindi con riferimento specifico all'articolo 77), riteniamo che, al fine di garantire un servizio specializzato di sanificazione e contestualmente garantire continuità occupazionale ai 4.000 esuberanti generati dalla recente "internalizzazione dei medesimi servizi", lo stanziamento previsto possa essere rivolto anche all'acquisto di servizi di pulizie.

\*

#### **4. Sospensioni, proroghe, differimenti**

Quanto alle norme sulle sospensioni, proroghe o differimenti di adempimenti, proponiamo anzitutto un'integrazione alla disposizione contenuta all'art. 106 e dedicata alle assemblee delle società. Il differimento previsto del termine per la celebrazione dell'assemblea è insufficiente per le società cooperative che applicano l'articolo 2540 c.c., cioè quelle società che obbligatoriamente svolgono assemblee separate in preparazione dell'assemblea generale.

Il processo assembleare di tali cooperative è particolarmente complesso, in misura tale che – alla luce delle recenti disposizioni di contenimento del contagio – i 180 giorni non saranno assolutamente sufficienti per celebrare l'assemblea generale. Peraltro, tra l'ultima delle assemblee separate e l'assemblea generale esiste un termine statutario che deve necessariamente intercorrere. Inoltre l'art. 2539 pone serie limitazioni alla quantità di deleghe che possono essere rilasciate solo a soci e per non più di 10 persone.

Ragion per cui proponiamo una proroga, beninteso per le sole società che applicano l'art. 2540, c.c.



Proponiamo altresì di estendere le medesime modalità infotelematiche previste per le assemblee anche allo svolgimento delle riunioni degli altri organi sociali e comitati.

Quanto agli adempimenti amministrativi, si propone anzitutto la proroga di 180 giorni di tutti i termini fissati per adempimenti comunque previsti a carico dei gestori da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica.

Con specifico riferimento alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, si chiede la proroga dell'efficacia degli atti di assenso, pareri, visti e nulla osta, con riferimento ai termini preclusivi ivi indicati per la messa in esercizio dell'impianto, in considerazione dell'impossibilità, in questo periodo, di disporre dei materiali e del personale necessari alla ultimazione dei lavori. Tra le altre scadenze di diritto ambientale da prorogare necessariamente, nel rilevare la generale esigenza di spostare al 31 ottobre 2020 le proroghe già assentite nell'articolo 113, in considerazione del perdurare dell'emergenza, si indicano inoltre: il termine entro il quale effettuare la comunicazione delle emissioni (E-PRTR) all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alla autorità competente<sup>4</sup>; i termini di durata massima dei depositi temporanei e degli stoccaggi di rifiuti; nonché degli adempimenti in materia di controlli e verifiche delle apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra. Rileva, in particolare, l'esigenza di assicurare proroga ed un regime specifico per il settore agroalimentare (particolarmente colpito e scarsamente emissivo), con riferimento agli obblighi di restituzione delle quote di emissione previste nell'ambito del regime cd ETS, che, in questo particolare momento, richiederebbero un significativo impegno di spesa.

Più in generale, riteniamo che occorra fornire le amministrazioni e i cittadini di efficaci strumenti giuridici per assicurare l'effettività della sospensione dei procedimenti e delle attività. A tal fine, proponiamo di introdurre uno strumento di contabilità pubblica che venga incontro alle amministrazioni che, a causa dell'emergenza sanitaria, non riescano ad impegnare nell'anno le risorse assegnate a determinate azioni e progetti. I ritardi nei cd cronoprogrammi, inevitabili nella attuale situazione, non dovranno in nessun caso comportare la perdita dello stanziamento nel capitolo di bilancio, come avverrebbe in base alla rigorosa disciplina di contabilità pubblica. Per tali ragioni si propone l'introduzione – evidentemente nelle more dell'emergenza – di una deroga ad hoc che consenta di ammortizzare le conseguenze delle sospensioni dei procedimenti e dei blocchi delle attività, quindi di utilizzare in un lasso temporale più ampio le risorse pubbliche per gli scopi in relazione ai quali sono state appostate nei rispettivi capitoli di bilancio.

\*

## **5. Rapporti con le pubbliche amministrazioni**

In tema di rapporti tra imprese e pubblica amministrazione e di effetti dell'emergenza su tali rapporti, emerge anzitutto la questione delle interruzioni totali dei servizi (fra gli altri, i servizi di ristorazione scolastica).

Oltre alla copertura del costo derivante dal mancato utilizzo della manodopera, sarebbe opportuno individuare ulteriori strumenti di ristoro per l'impresa che, altrimenti, vedrebbe ampiamente compromesso il risultato economico dell'anno in corso e in alcuni casi la sua

---

<sup>4</sup> Adempimento di cui all'articolo 4, comma 1 del DPR n.157 del 2011, ove si prevede che entro il 30 aprile di ogni anno il gestore tenuto agli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 debba comunicare le informazioni ivi richieste relative all'anno precedente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alla autorità competente.

sopravvivenza. Infatti, tali interruzioni, derivanti da causa di forza maggiore, non danno luogo a obbligo alcuno per entrambe le parti.

La definizione di forza maggiore ben si attaglia alla crisi sanitaria in corso, poiché essa rappresenta un fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo rispettivamente della ditta appaltatrice come dell'amministrazione, che gli stessi non possono evitare con l'esercizio della normale diligenza, analogamente ai casi di terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili, furti, atti vandalici.

Pertanto, come previsto già in alcuni capitolati d'appalto, in caso di interruzione totale, non prevedibile, dell'attività scolastica o di altri uffici pubblici, proponiamo di introdurre una norma di carattere generale che contempri, specie per i servizi a carattere continuativo, il riconoscimento alla ditta appaltatrice di un equo indennizzo (con una novella all'art. 91).

Inoltre (sempre relativamente alle previsioni di cui all'art. 91), è opportuno sancire il diritto all'esclusione della responsabilità del debitore che ottempera alle misure di contenimento. Occorre altresì riconoscere un'anticipazione pari al 20% delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione previsto dal medesimo articolo 35, comma 18. In tal modo, verrebbe garantita un'immediata liquidità alle imprese per provvedere al completamento delle lavorazioni già avviate, senza che ne derivi alcun pregiudizio per le stazioni appaltanti.

Sempre in punto di rapporti con le pubbliche amministrazioni, denunciemo l'aggravarsi di una questione che nelle more dell'emergenza sta diventando una bomba sociale ed economica: il dissesto di alcuni Comuni sta infatti inasprendo oltremodo gli effetti della crisi sui cittadini, le famiglie, i lavoratori e le imprese che vivono ed operano nei territori di loro pertinenza.

L'esclusione delle prestazioni sociali dal novero dei servizi indispensabili sta infatti arrecando un danno alla collettività nel suo complesso, colpendo i cittadini bisognosi ed i lavoratori degli enti erogatori, come noto ad alta intensità di lavoro; con ciò determinando una situazione complessa ed eterogenea di disagio delle popolazioni dei Comuni dissestati, ad un tempo sociale, lavorativo, economico e politico.

Ragion per cui si intende disciplinare in maniera specifica il pagamento e lo svolgimento degli interventi e servizi sociali nei comuni dissestati affinché i cittadini e i lavoratori non subiscano le conseguenze della *mala gestio* dell'ente pubblico. Proponiamo quindi di inserire i servizi e gli interventi sociali<sup>5</sup> tra i "servizi indispensabili", rispetto ai quali, come noto, vige il divieto di esecuzione forzata sulle somme destinate al loro svolgimento (i); di chiarire che sono tra i servizi per i quali l'ente dissestato deve comunque assicurare lo svolgimento anche in fase di dissesto (ii); e di prevenire il rischio che in ipotesi di liquidazione con modalità semplificata i debiti relativi alle prestazioni subiscano una falciatura che esporrebbe i lavoratori dei soggetti erogatori ad una lesione assolutamente intollerabile.

L'emergenza sanitaria rende le proposte in esame urgenti e indifferibili.

\*

## **6. Settori in crisi**

In agricoltura, oltre ai temi generali già affrontati, si segnalano alcune questioni più urgenti.

Uno dei settori che non ha ricevuto la necessaria attenzione è indubbiamente quello florovivaistico, tra i più penalizzati dai provvedimenti restrittivi adottati per contrastare la diffusione del virus. Alcune delle misure necessarie a tutelare il settore sono già state previste dal

---

<sup>5</sup> Di cui all'art. 22 della L. 328/2000.

decreto legge, in particolare in materia di moratorie mutui, finanziamenti e pagamenti per le aziende e cassa integrazione per i lavoratori in deroga alle attuali regole.

Occorre tuttavia prevedere misure aggiuntive, prime fra tutte la sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali prevista dall'articolo 61, comma 2.

A causa della mancanza di personale negli stabilimenti, anche le imprese del settore lattiero caseario hanno drasticamente ridotto i ritmi della produzione e, pertanto, devono trovare sbocchi commerciali alternativi al latte conferito dai soci, i quali a loro volta difficilmente riescono a contenere la loro produzione.

Per far questo è possibile destinare la produzione del latte eccedente alla filiera del latte in polvere. Tuttavia tale filiera è saturata, in quanto già lavora il siero di latte fornito dagli stessi caseifici e, comunque, anche l'impresa di produzione di latte in polvere ha ridotto i ritmi produttivi. Per nobilitare il latte sarebbe necessario collocare il siero verso una filiera non food/feed, come quella della produzione di energia rinnovabile e del digestato. Questo significa per le imprese casearie non solo non veder valorizzato il siero ma anche sopportare i costi di gestione degli stessi. Il siero, infatti potrebbe essere destinato ad impianti di produzione biogas come sottoprodotto oppure, qualora l'impianto sia autorizzato, come rifiuto non pericoloso. Un intervento dello Stato per ristorare le imprese casearie di tali costi sopravvenuti e causati dalla situazione venutasi a creare a seguito del diffondersi del virus, significherebbe non gravare anche sulle imprese zootecniche alle prese con una produzione improvvisamente superiore alla domanda.

Infine, la situazione emergenziale sta evidenziando ed acuendo le criticità del mercato del lavoro agricolo tout court, facendo emergere le difficoltà correlate alla ricerca di manodopera qualificata per lo svolgimento delle attività agricole. La risposta a siffatte problematiche può essere rappresentata in questa fase da una semplificazione delle condizioni legittimanti il ricorso agli istituti della codatorialità e del distacco. Per tali ragioni proponiamo di estendere la portata dell'articolo 30, c. 4-ter, D. l. vo 276/2003, che consente alle imprese agricole di puntualizzare l'interesse al distacco ed essere ammesse alla cd codatorialità mercé la stipulazione di un contratto di rete. Più precisamente, la proposta attribuisce al legame tra socio e cooperativa la stessa valenza del contratto di rete ai fini dell'operatività degli istituti del distacco e della codatorialità, con ciò introducendo una significativa semplificazione per i produttori agricoli associati in cooperativa che, in tal modo, non sono costretti a siglare un distinto e superfluo contratto di rete con la cooperativa<sup>6</sup>.

Riteniamo altresì essenziale sperimentare, in via eccezionale e temporanea, meccanismi di flessibilità che agevolino le imprese agricole nel reperimento di manodopera. A causa del contagio, infatti, le imprese agricole sono in grande ed inedita difficoltà nel reperimento della manodopera, italiana e straniera. La poca offerta di manodopera rischia di paralizzare un settore. Si rendono quindi necessarie misure che, da un lato, amplino la possibilità di utilizzazione dello strumento del "lavoro occasionale" in agricoltura (nella sostanza rivedendo i limiti attualmente posti); dall'altro, consentano a soggetti percettori di strumenti di sostegno al reddito di lavorare occasionalmente in agricoltura senza decadere dai benefici.

---

<sup>6</sup> Infatti, la causa e lo scopo del contratto di rete, di cui all'art. art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (impegno di più imprenditori a collaborare o mettere in comune fasi dell'attività d'impresa al fine di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato), si sovrappongono con la causa tipica e le finalità del contratto di società cooperativa agricola. Sarebbe quindi paradossale per un imprenditore agricolo, già associato in cooperativa con altri produttori per i medesimi fini di sviluppo dell'impresa, dover sottostare all'obbligo di un distinto contratto di rete ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per tale figura.

Quanto al settore della pesca, occorre innalzare da 100 milioni di euro a 300 milioni di euro la dotazione del fondo previsto dall'articolo 78 del d.l., per tenere conto delle esigenze di spesa connesse all'attuazione di una misura che deve far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza e tentare di assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Occorre poi inserire il riferimento al Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, assente nella versione vigente; agricoltura e pesca hanno due differenti regimi di aiuto, anche per ciò che attiene agli aiuti de minimis.

È necessario inoltre introdurre lo strumento del credito d'imposta come metodo alternativo (rispetto al pagamento diretto ad opera del Mipaaf) per assicurare la fruizione effettiva dei benefici; e, infine, occorre che tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 30 settembre 2020, siano prorogati al 31 dicembre 2020, al fine di assicurare, nelle more dell'emergenza sanitaria, l'operatività dei motopescherecci.

Sin dall'inizio dell'emergenza, da par suo, il settore trasporti ha subito una drastica riduzione del volume d'affari. Il settore taxi registra ad esempio il dimezzamento delle corse e per il settore del noleggio con conducente è sostanzialmente fermo, in quanto l'incoming e l'outcoming in Italia è pressoché azzerato.

Ragion per cui insistiamo nel proporre, per le aziende che operano nel settore del trasporto turistico e del trasporto pubblico locale, la sospensione del pagamento dei contributi per tutto il 2020.

Il settore della cooperazione sociale e sanitaria, ancor di più di altri settori, è stato fortemente colpito da questa emergenza. In prima battuta dall'interruzione dei servizi che normalmente eroga in funzione della chiusura disposta a partire dal 23 febbraio 2020; in secondo luogo per l'impegno che quotidianamente gli operatori dei settori ancora attivi impiegano per garantire la continuità operativa di servizi fondamentali per la gestione delle emergenze.

In proposito è essenziale chiarire la portata di quanto previsto dall'articolo 48, anzitutto individuando correttamente i servizi interessati dall'istituto e, per l'effetto, aggiungendo i servizi che hanno le stesse caratteristiche di quelli già incluse (quali i servizi alla comunicazione degli educatori agli alunni disabili nella scuola primaria e secondaria; quelli per minori a rischio di emarginazione sociale; quelli per le persone con problemi psichiatrici di salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora).

In secondo luogo, occorrerà prevenire interpretazioni difformi in punto di pagamenti da parte degli enti gestori; ed è altresì necessario esplicitare in modo chiaro i meccanismi di cessazione del ricorso al fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti (si chiarisce in particolare che gli ammortizzatori sociali non sono rivolti a tutti i lavoratori degli enti gestori dei servizi, ma solo a quelli che lavorano in servizi interrotti per decisione dello Stato, delle Regioni e degli enti locali).

Il settore culturale, oltre alle misure di carattere generale già illustrate nelle altre sezioni del presente documento, reclama altri interventi.

Anzitutto occorre intervenire nei rapporti tra le imprese culturali e le pubbliche amministrazioni, assicurando che le stazioni appaltanti procedano ad una revisione dei contratti in essere, laddove sia possibile fornire in tutto od in parte dei servizi alternativi. In alternativa, occorrerà prevedere un equo e speciale indennizzo ragguagliato ad una percentuale del corrispettivo, in considerazione della gravità della crisi che ha colpito il settore sin dai primi giorni dell'emergenza.

In secondo luogo, l'estensione dell'operatività del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all'articolo 89, anche al settore degli eventi culturali, sostanzialmente inattivo per buona parte dell'emergenza e con un 2020 integralmente pregiudicato.

In terzo luogo, è necessario estendere la previsione introdotta dall'articolo 88, comma 2 – che consente alle imprese culturali il rilascio di un voucher a beneficio degli acquirenti di biglietti che non hanno potuto godere delle prestazioni a causa dell'emergenza - anche ai parchi, alle riserve naturali, ai servizi di guida e accoglienza didattiche.

Infine, occorre prevedere che quanto previsto dall'articolo 95 per il settore dello sport (la sospensione fino al 31 maggio 2020 del pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di pubblici impianti) possa essere esteso anche alle associazioni e alle società cooperative del settore culturale affidatarie di luoghi o strutture pubbliche; così come è necessario aggiungere agli affidamenti oggetto del provvedimento, i luoghi e spazi culturali pubblici.



**(A.S. 1766)**

***Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***

**PROPOSTA DI EMENDAMENTI**

## AGEVOLAZIONI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE

### **All'articolo 3 dopo il comma 2 inserire il seguente:**

*"2 bis. Al fine di perseguire gli obiettivi del piano di cui alla lettera b) del comma 1, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 del 1° marzo 2020, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie sono autorizzate a stipulare contratti con strutture private accreditate, ovvero non accreditate purché autorizzate, per l'acquisto di ulteriori prestazioni di cure domiciliari di cui all'articolo 22 del Decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in deroga al limite di spesa per la gestione domiciliare di pazienti non affetti da COVID-19. Altresì le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie hanno la facoltà di inserire nei suddetti contratti l'erogazione di prestazioni e servizi aggiuntivi di vigilanza e di supporto per l'accertamento sintomatologico dell'infezione e per l'accompagnamento del paziente verso il livello assistenziale appropriato".*

### Nota illustrativa

La circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 del 1° marzo 2020 prevede piani regionali volti ad incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva del 50%, e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive del 100%. A tal riguardo la suddetta circolare prevede espressamente che: *"L'utilizzo delle strutture private accreditate dovrà essere valutata prioritariamente per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19"*. In questo senso le cure domiciliari, come indicato in una molteplicità di atti normativi e programmatori nazionali, laddove il domicilio sia adeguato e le condizioni del paziente lo consentano, può garantire una presa in carico efficace dei pazienti negativi al COVID-19 al di fuori dei presidi ospedalieri, nonché di sicura efficienza sul piano economico. Qualora si ritenesse opportuno, inoltre, i servizi domiciliari possono essere integrati, nel quadro del coordinamento pubblico, con interventi aggiuntivi di vigilanza e di supporto per l'accertamento sintomatologico dell'infezione (es somministrazione test ai pazienti, familiari e caregiver, etc.).

Coperture: Le risorse sono quelle già individuate dal comma 6 dell'articolo 3. Per cui nessun ulteriore onere è previsto per la finanza pubblica.



## ***INCENTIVI PER LA PRODUZIONE E LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI***

**All'articolo 5, al comma 5, aggiungere infine:**

*“Nell'ambito delle priorità, ferma restando la precedenza per il personale medico e paramedico, i dispositivi*

*di protezione individuale devono essere messi a disposizione degli operatori dei servizi manutentivi e logistico-alberghieri delle strutture sanitarie e assistenziali”.*

### **Nota illustrativa**

Gli operatori dei servizi manutentivi e logistico – alberghieri (pulizie e sanificazione, manutenzione impianti, addetti alla ristorazione, distribuzione farmaci, ecc ...) svolgono mansioni indispensabili e a stretto contatto con gli ambienti e i pazienti di covid 19. Per tali ragioni, sia che risultino alle dipendenze della struttura sanitaria o che siano di ditte esterne, devono essere anch'essi oggetto di particolare attenzione.

## TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

### All'articolo 19,

- **il comma 2 è sostituito dal seguente:**

*“2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero dall'espletamento delle procedure contrattuali previsto dai Decreti Interministeriali di costituzione o di adeguamento dei Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 27 del medesimo decreto legislativo, dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'obbligo di comunicazione che può essere inviata anche successivamente l'avvio della sospensione o della riduzione di orario. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro con attività plurilocalizzate, possono presentare un'unica domanda, con riferimento alla provincia ove a sede legale l'impresa.”;*

- **il comma 3 è sostituito dal seguente:**

*“3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di cui agli artt. 26, 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non si applica il tetto aziendale di cui ai Decreti Interministeriali di costituzione o di adeguamento nonché, per il Fondo di integrazione salariale, il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo medesimo.”*

- **al comma 8, le parole “alla data del” sono sostituite con le parole “a far data dal”.**

### Nota illustrativa

L'articolo 19 comma 2 del decreto definisce le modalità attraverso le quali presentare la domanda di assegno ordinario ai beneficiari di cui al primo comma. Il legislatore, con il chiaro intento di semplificare la modalità con la quale la domanda viene presentata, dispensa dall'osservazione di quanto indicato dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 senza definire ulteriormente la portata della deroga se non che, specificando che avviene con l'eccezione della comunicazione preventiva, dell'informazione e dell'esame congiunto, riducendone i tempi (3 giorni). Lo stesso comma 1 definisce inoltre la possibilità di presentare domanda per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 4 mesi e comunque entro agosto 2020. Risulta alquanto chiaro ed evidente quanto difficilmente siano coniugabili l'obbligo di comunicazione preventiva con la possibilità di presentare domanda in misura retroattiva (dal 23 febbraio), così come mal si conciliano i tempi ristretti (3 giorni) con la necessità di avviare procedure celeri. Pertanto l'emendamento propone una semplificazione chiara, mantenendo in essere l'unico obbligo di informativa alle parti sociali.

Il nuovo comma 3 include i Fondi di solidarietà che, al pari del Fondo d'integrazione salariale, esplicano la stessa funzione e, quindi, con le stesse regole previste per il FIS.

Per quanto concerne l'emendamento al comma 8, si vuol porre rimedio ad un problema rilevante e piuttosto diffuso in alcuni settori, laddove alcuni lavoratori sono stati assunti successivamente il 23

febbraio 2020 in seguito ad accordi precedentemente assunti oppure a fronte di un'iniziale emergenza sanitaria circoscritta solo ad alcune Regioni della cui portata e gravità, come è noto, anche le istituzioni hanno preso atto in misura graduale con una serie di provvedimenti succedutesi nel tempo. Impedire, per questi lavoratori, qualsiasi tipo di ammortizzatori sociali e, al contempo, obbligare il datore di lavoro a mantenerli in forza in virtù di quanto previsto dall'articolo 46 del DL18/2020 appare discriminatorio e penalizzante. Per questo, l'emendamento ne prevede la possibile copertura attraverso gli ammortizzatori sociali ordinari previsti dall'articolo 19.

## **CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (LAVORO INTERMITTENTE)**

**All'articolo 22, al comma 1**, dopo le parole *“Le Regioni e Province autonome”* sono aggiunte le seguenti *“o il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali limitatamente alle imprese con sedi in più regioni”*.

**dopo il comma 2**, aggiungere il seguente:

*2bis.* Ai lavoratori con contratto di lavoro intermittente, si applica quanto previsto dal comma 1. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento sulla base della media delle giornate lavorate negli ultimi 12 mesi a partire dal 23 febbraio 2020.

### Nota illustrativa

Il primo emendamento si propone di semplificare la procedura ed evitare che per le aziende con più sedi dislocate sul territorio nazionale sia necessario presentare più domande di Cassa in deroga, regione per regione ma al contrario sia possibile presentare un'unica richiesta a livello nazionale.

Il secondo emendamento invece si propone di chiarire che i lavoratori con contratto di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 del D.lgs. 81/2015 possono beneficiare dello strumento della Cassa Integrazioni Guadagni in Deroga. La precisazione si rende necessaria per evitare che alcune Regioni, data la particolarità della tipologia contrattuale, non ne prevedano esplicito accesso impedendo a lavoratori con contratto subordinato di tipo intermittente di poter accedere a qualsiasi tipologia di ammortizzatore sociale. L'emergenza COVID-19 ha interrotto tutte le chiamate di questi lavoratori. E' pertanto necessario che, in costanza di rapporto di lavoro, ma senza chiamate e quindi senza alcuna retribuzione, a questi lavoratori sia accordata la cassa integrazione in deroga calcolata nel suo ammontare sulla base di 12 mesi.

## CONGEDO E INDENNITÀ

**All'art. 23, al comma 1 è aggiunto il seguente comma:**

*“1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità. Si intende ricompreso nel comparto sanità anche il personale delle aziende private che espletano servizi strumentali e di supporto al funzionamento delle strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private”.*

### Nota illustrativa

L'emendamento si prefigge l'obiettivo garantire il regolare svolgimento dei servizi ritenuti essenziali.

**ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104**

**All'articolo 24, al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo:**

*“Si intende ricompreso nel comparto sanità anche il personale delle aziende private che espletano servizi strumentali e di supporto al funzionamento delle strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private”.*

**Nota illustrativa**

In relazione al comma 2 va chiarito che la compatibilità con le esigenze organizzative valga non solo per il settore sanitario, ma più in generale per tutti gli operatori della filiera sanitaria che devono garantire la prosecuzione di un servizio essenziale (pulizie, ristorazione, manutenzione gestioni rifiuti anche pericolosi).

## **MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO**

**All'articolo 26a1 comma 5 dopo le parole *"in deroga alle disposizioni vigenti"* sono aggiunte le seguenti *"e alle previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativamente alle integrazioni salariali di malattia,"*.**

### Nota illustrativa

L'art. 26, comma 1, del D.L. 18/2020, riconosce ai lavoratori del settore privato il trattamento economico di malattia durante il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. È possibile ritenere che tra gli oneri a carico del datore del lavoro che previa domanda all'ente previdenziale possano essere posti a carico dello Stato nel limite di 130 milioni ai sensi del comma 5, vi rientrino sia i costi sostenuti da quelle realtà che erogano direttamente e non tramite INPS la copertura ai loro lavoratori (es. impiegati agricoli, impiegati banche, etc.) sia le integrazioni salariali di malattia che i CCNL prevedono a carico dell'azienda in aggiunta a quanto già riconosciuto dall'INPS. In considerazione della chiara finalità del legislatore di introdurre una deroga alle regole generali per alleggerire, con uno stanziamento di risorse dedicato, le imprese dal costo relativo al trattamento economico di malattia per tali lavoratori, riteniamo si tratti di una corretta interpretazione.

## *COMITATI CENTRALI E PERIFERICI DELL'INPS*

Sopprimere l'articolo 41.

### Nota illustrativa

Non si comprende la necessità di sospendere le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati Amministratori centrali e periferici dell'INPS. Si evidenzia come, in questo periodo di emergenza, consentire che tutte le forme di sostegno al reddito già previste dall'Ordinamento debbano proseguire e coordinarsi con l'Istituto al fine di contrastare il rischio di perdita di reddito e di recessione economica distribuendo l'azione su più strumenti.



## **CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA E IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI SANITARI**

**All'articolo 43, comma 1, dopo le parole "da erogare alle imprese", inserire le seguenti: "nonché alle strutture erogatrici di servizi sanitari e socio sanitari in regime di appalto, accreditamento o di autorizzazione".**

### Nota illustrativa

La proposta ha lo scopo di estendere l'incentivo alla produzione di dispositivi di protezione individuale, previsto dall'articolo 43, all'acquisto di d.p.i. da parte delle strutture erogatrici di servizi sanitari e socio sanitari in regime di appalto, accreditamento o di autorizzazione.

## PRESTAZIONI INDIVIDUALI DOMICILIARI

L'art. 48 (*Prestazioni individuali domiciliari*) è sostituito con il seguente:

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e **dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria** disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali **nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora**, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, **anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo**, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni **e/o di concerto** con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate **e tenute** al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi, **anche ove non direttamente resi alla persona**, per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti, secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione **a fronte della presentazione della documentazione relativa allo svolgimento dei servizi** e subordinatamente alla verifica. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. **La corresponsione di una ulteriore quota**, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, a cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione, **in tutto o in parte**, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, **appalto o concessione**, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione **dei servizi di cui al comma 1**

## Nota illustrativa

Al comma 1, è necessario aggiungere alle fattispecie già previste alcuni servizi che hanno le stesse caratteristiche di quelli già incluse, ed in particolare: i servizi alla comunicazione degli educatori agli alunni disabili nella scuola primaria e secondaria, quelli per minori a rischio di emarginazione sociale, quelli per le persone con problemi psichiatrici di salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora.

Al comma 2 sono introdotti alcuni chiarimenti volti a specificare interpretazioni uniformi per i pagamenti degli enti gestori, che sono gli Enti del Terzi Settore che continuano, anche nella fase di emergenza, a fornire servizi a persone estremamente bisognose di servizi assistenziali e socio sanitari in situazione di estrema difficoltà ed a garantire, alla fine dell'emergenza, la loro piena operatività al fine di evitare gravi situazioni di interruzioni dei servizi essenziali. Tali servizi nella fase di emergenza, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 47, possono essere rimodulati, per garantire anche attraverso servizi domiciliari o a distanza gli interventi che non possono assolutamente essere interrotti. Le proposte prevedono comunque pagamenti sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo delle Pubbliche amministrazioni, quindi, non comportano maggiori oneri finanziari né a carico dello stesso né degli enti locali. Non è pertanto necessaria una copertura finanziaria alla proposta emendativa.

Al comma 3 è necessario esplicitare in modo chiaro i meccanismi di cessazione del ricorso fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per evitare dubbi interpretati: il ricorso agli ammortizzatori sociali è limitato solo ai lavoratori non coperti dalle misure di cui al comma 2. Si chiarisce che gli ammortizzatori sociali previsti dal presente decreto legge non sono rivolti a tutti i lavoratori degli enti gestori dei servizi di cui al comma 1, ma solo a quelli che lavorano in servizi interrotti per decisione dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. La previsione dell'art. 48 e del precedente art. 47 è di favorire una rimodulazione parziale dei servizi, per far fronte a interventi indifferibili di servizi essenziali, che occuperanno una certa quota di lavoratori; una quota di lavoratori precedentemente impegnati in servizi interrotti e non rimodulabili, invece dovrà essere tutelata attraverso gli ammortizzatori.

## FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente articolo:

### <<ARTICOLO 54-BIS

#### ***Provvedimento straordinario di integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo inquilini morosi incolpevoli***

- 1. Allo scopo di sostenere i soggetti che si trovano nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione ad uso abitativo, a causa della consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro con apposito capitolo di spesa per l'anno 2020.***
- 2. Nel rispetto delle procedure e dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, i soggetti interessati, al fine di evitare azioni di sfratto, possono richiedere al Fondo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo comma, un contributo nella misura del settanta per cento dell'importo complessivo del canone e delle spese accessorie, per una durata massima di 6 mensilità, da erogare direttamente al proprietario dell'alloggio.***
- 3. Il beneficio di cui al presente articolo può essere richiesto anche dai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa.>>.***

### Nota illustrativa

Si richiede una misura straordinaria, determinata dall'emergenza Coronavirus, a sostegno del pagamento del canone di locazione per nuclei familiari a basso reddito e che hanno subito una perdita temporanea dello stesso, comprese le famiglie che sono in locazione in alloggi di housing sociale e di cooperative di abitanti a proprietà indivisa.

L'emergenza Coronavirus determinerà in tempi brevi un impatto significativo sulla capacità delle famiglie nel sostenere il pagamento dei canoni di locazione.

Il Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19- del 18.03.2020 rispetto al tema casa ha previsto:

- misure di sospensione dei mutui prima casa, Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini") con una dotazione di 400 milioni di euro.
- misura per sospendere gli sfratti fino al 30 giugno 2020 – Art 103 – Comma 6

Allo stato attuale, il Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto<sup>[L]</sup> 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla<sup>[L]</sup> legge 28 ottobre 2013, n.

124.<sup>[1]</sup><sub>SEP</sub> ha previsto con DECRETO 23 dicembre 2019 un Riparto annualità 2019 (euro 46.100.000,00), che costituisce in questa condizione eccezionale una dotazione largamente insufficiente.

Si propone quindi:

- un Incremento della dotazione del Fondo Morosità Incolpevole di 50 milioni di euro per il 2020, con un capitolo di spesa separato e aggiuntivo, a copertura delle esigenze legate al periodo dell'emergenza;
- un allargamento dei soggetti beneficiari, includendo tutte le tipologie di contratti di locazione, compresi i canoni di godimento a favore degli assegnatari degli alloggi delle Cooperative di Abitazione a proprietà indivisa e i canoni di locazione delle abitazioni in housing sociale, che svolgono una funzione di welfare sussidiario rispetto all'accesso alla locazione;
- di utilizzare tale dotazione aggiuntiva, con le stesse procedure operative previste per la gestione del Fondo inquilini morosi incolpevoli, ma come misura preventiva, quindi con l'immediata erogazione del contributo direttamente ai proprietari al fine di evitare procedure di sfratto alle famiglie (condizione invece prevista dai meccanismi attuali del Fondo Morosità Incolpevole).

## RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

### **All'articolo 55, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:**

*“Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell’articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell’articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini”.*

### Nota illustrativa

La proposta viene incontro all’esigenza – sentitamente avvertita e accresciuta dalla gravissima crisi che il Paese sta attraversando – di agevolare l’accesso agli istituti fiscali che consentono di rappresentare in maniera più realistica le dimensioni patrimoniali delle imprese, prima fra tutte l’istituto straordinario della rivalutazione dei beni d’impresa previsto per il solo 2020 dall’articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ebbene, a norma del comma 701 della Legge di bilancio 2020, le imposte sostitutive relative alla rivalutazione dei beni (c. 698) e all’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (c. 699) devono essere versate con determinate modalità, diverse a seconda degli importi, e possono essere compensati nel Mod. F24 con eventuali crediti di cui dispone il contribuente, secondo le ordinarie regole di compensazione.

La proposta in esame consente alle imprese di esercitare l’opzione per la rivalutazione senza assolvere le imposte sostitutive fino alla concorrenza delle perdite fiscali pregresse riportate a nuovo ai sensi dell’art. 84 del Tuir e fino alla concorrenza delle cd eccedenze ACE; si da aumentare la convenienza dell’istituto e favorire l’emersione di valori patrimoniali più realistici anche ai fini dell’accesso al credito. Beninteso, la perdita utilizzata (e le eccedenze ACE utilizzate) non potrà (non potranno) più essere utilizzata ai fini dell’abbattimento del reddito.

**NORMA INTERPRETATIVA DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI ARTICOLO 100, COMMA 2, LETT. O-TER) DEL D.P.R. N. 917/1986 E ARTICOLO 11, COMMA 1, LETT. A), N. 1-BIS) DEL D. LGS. N. 446/1997**

Dopo l'articolo 55, è aggiunto il seguente:

**Art. 55-bis.**

**Norma interpretativa delle seguenti disposizioni articolo 100, comma 2, lett. o-ter) del D.P.R. n. 917/1986 e articolo 11, comma 1, lett. a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997).**

*Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lett. o-ter) del D.P.R. n. 917/1986 e nell'articolo 11, comma 1, lett. a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge."*

**Nota illustrativa**

La norma proposta - avente carattere meramente interpretativo e priva di oneri a carico del bilancio dello Stato - è volta unicamente a chiarire, coerentemente con i principi del sistema tributario e nel rispetto di una sostanziale simmetria tra operatori economici, il perimetro applicativo di disposizioni tributarie introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e, dunque, già contemplate dal nostro Ordinamento.

Più nel dettaglio, la lettera o-ter) del comma 2 dell'art. 100 del TUIR – aggiunta dall'articolo 1, commi 987-989 della Legge di Stabilità 2016, a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 – disciplina il trattamento fiscale ai fini IRES dei contributi versati anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, prevedendo la deducibilità degli stessi, indipendentemente dal trattamento contabile ad esso applicato, a condizione che siano utilizzati in conformità agli scopi di tali consorzi.

Analogo trattamento viene riservato ai fini IRAP, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997, introdotto dal citato comma 989 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016.

La norma interpretativa proposta mira a chiarire che la deducibilità ai fini IRES ed IRAP si applica anche alle somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti, al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.

A titolo esemplificativo, si rappresenta che la normativa europea consente agli istituti di credito di istituire, su base contrattuale, un sistema (consorzio) volto a prevenire o evitare crisi da cui potrebbero scaturire situazioni di illiquidità o, addirittura insolvenza, per le banche stesse con conseguente nocimento per l'intera economia.

Si tratta, quindi, di sistemi (consorzi) che garantiscono sia gli istituti di credito sia i risparmiatori, nonché l'intero sistema economico nazionale che potrebbe essere pregiudicato da situazioni critiche in cui detti istituti potrebbero incorrere.

Sempre a titolo esemplificativo, si segnala che, finora, interventi della specie – senza oneri a carico della Finanza Pubblica – sono stati realizzati dal Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo (Consorzio di tutela istituzionale – Sistema di garanzia volontario), nell'impossibilità di avviare analoghe iniziative per mezzo del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (Sistema di garanzia obbligatorio), attesa la decisione della Commissione Europea, assunta nel 2015 nei riguardi del caso TERCAS, secondo cui gli interventi eseguiti attraverso tali Fondi presupponevano l'uso di risorse statali e fossero direttamente imputabili allo Stato italiano, facendo così emergere un'ipotesi di aiuto di Stato non compatibile con la normativa dell'Unione Europea.

Si evidenzia – per inciso – che la predetta decisione del 2015, da parte della Commissione, è stata annullata dal Tribunale dell'Unione Europea lo scorso 19 marzo 2019.

Tuttavia, nel frattempo, l'intervento del Fondo di Garanzia Istituzionale è stato necessitato – si ribadisce nell'impossibilità di attivare il Fondo di Garanzia dei Depositanti e senza oneri a carico della Finanza Pubblica – al fine di evitare agli obbligazionisti subordinati delle banche di credito cooperativo in crisi le drammatiche conseguenze subite dai soci e dagli obbligazionisti subordinati delle banche oggetto di risoluzione (Popolare Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti), in base ai decreti legislativi 180 e 181, pubblicati in G.U. il 16 novembre del 2015, che hanno dato attuazione in Italia alla Direttiva europea sul risanamento e la risoluzione delle banche (*Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD*, deliberata dal Consiglio e dal Parlamento europei nel maggio del 2014).

Il contesto di riferimento era reso ancora più incerto dalla riforma del Settore del Credito Cooperativo avviata ed in fieri in quel periodo, durante il quale l'adesione delle Federazioni al FGI forniva a quest'ultimo un mandato a prevenire e gestire le crisi "in nome e per conto delle BCC".

Si evidenzia che, in assenza degli interventi resi nel 2015 e nel 2016 dal Fondo di Garanzia Istituzionale, sostenuti dalle Banche di credito cooperativo per il tramite delle Federazioni Locali di riferimento, vi sarebbero stati effetti negativi quantificabili per gli obbligazionisti subordinati "retail" quantificabili in circa 45 milioni di euro. Ciò con tutte le immaginabili conseguenze per l'economia dei territori di riferimento.

Pertanto – sempre in riferimento al caso esemplificativo – la norma, avente natura interpretativa, chiarisce che gli oneri sostenuti dagli istituti di credito per la contribuzione al Fondo di Garanzia Istituzionale, per il tramite delle Federazioni Locali di riferimento, sono deducibili dalla base imponibile IRES ed IRAP degli stessi istituti, trattandosi di somme versate a favore di un Fondo che persegue i medesimi scopi di quello obbligatorio.

#### Relazione tecnica

La disposizione proposta essendo di carattere meramente interpretativo e priva di oneri a carico del bilancio dello Stato, è volta unicamente a chiarire, coerentemente con i principi del sistema tributario, il perimetro applicativo di disposizioni tributarie introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e, quindi, già contemplate dal nostro Ordinamento. Dunque, non produce effetti finanziari, in quanto disciplina una fattispecie di deducibilità di un onere inerente l'attività di impresa, di fatto, già applicata dai contribuenti interessati, in base ai principi dell'ordinamento tributario.

Pertanto, la proposta non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.



## OPERAZIONI EFFETTUATE DAL GRUPPO IVA E NEI CONFRONTI DI ESSO

Dopo l'articolo 55, è aggiunto il seguente:

### <<Art. 55-ter

#### (Operazioni effettuate dal Gruppo Iva e nei confronti di esso).

All'articolo 70-quinquies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto.

3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

- a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
- b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.”>>

### Nota illustrativa

Finora, la compatibilità tra l'istituto del Gruppo Iva e il regime Iva dei Consorzi di cui all'art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 non ha mai trovato espressa trattazione né a livello normativo interno né a livello di prassi nazionale.

Il tema è stato invece affrontato con puntualità e chiarezza, in sede europea, nel 2015.

Infatti, il *Value Added Tax Committee (VAT Committee)*, di seguito) della Commissione Europea si è pronunciato al riguardo nel *working paper* n. 883 del 30 settembre 2015 (cfr. par. 3.8 e 3.9), sulla base di considerazioni **volte a valorizzare il profilo giuridico sottostante al rapporto consortile, che non viene meno per effetto dell'adozione dell'istituto del Gruppo Iva.**

Su tali basi, il *VAT Committee* ha ritenuto che il regime consortile in parola sia compatibile con l'istituto del Gruppo Iva, in presenza delle condizioni di cui all'art. 132, paragrafo 1, lettera f) della Direttiva Iva<sup>7</sup>.

In particolare, il *VAT Committee* ha ritenuto che, nel caso in cui solo uno o alcuni dei soggetti partecipanti al Gruppo Iva siano membri di un consorzio, il Gruppo Iva, quale soggetto unitario, si debba considerare (sempre e solo ai fini Iva) quale consorziato e ciò sebbene solo uno (o alcuni) dei partecipanti siano legalmente componenti il consorzio.

La posizione del *VAT Committee* è quindi di massima apertura arrivando a sostenere che la presenza anche di un solo soggetto consorziato ad un consorzio esterno al perimetro del Gruppo

---

<sup>7</sup> “1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: (...) f) le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza”.

Iva, determini che tale Gruppo assuma a sua volta la natura di consorziato. Ciò in quanto, ai fini Iva, esiste un solo soggetto che opera con un'unica partita Iva, comune a tutti i partecipanti.

Le condizioni per poter fruire dell'esenzione Iva, secondo il *VAT Committee*, dovrebbero quindi essere verificate sul Gruppo Iva interamente considerato, con la conseguenza che i consorzi (non inclusi nel Gruppo Iva) potrebbero fatturare le proprie prestazioni verso i consorziati in esenzione Iva.

La formulazione dell'art. 11 della Direttiva (relativo all'istituto del Gruppo Iva) non pone limiti in tale ambito e la posizione del *VAT Committee* risulta molto estensiva.

Alla luce di tale orientamento, pare quindi legittimo che, nel caso in cui i consorzi esterni al Gruppo Iva effettuino prestazioni di servizi a favore di propri consorziati aderenti ad un Gruppo Iva, a quest'ultimo si applichi il regime di esenzione di cui all'articolo 10, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972, solo in relazione alle prestazioni di servizi rese dal consorzio esterno a favore di propri consorziati aderenti al Gruppo Iva.

Quindi, in base all'orientamento del *VAT Committee* del 2015, il regime di esenzione di cui all'art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 e l'istituto del Gruppo Iva possono coesistere sotto un profilo fiscale.

In sintesi, si ritiene che il Gruppo Iva non sia un soggetto giuridico autonomo munito di personalità giuridica distinta da quella dei componenti, bensì una mera "convenzione fiscale" operante ai soli fini Iva, con la conseguenza che – stante l'orientamento europeo in esame – la relativa costituzione, *ex se*, non dovrebbe fare venire meno il rapporto consortile esistente tra società consortile e propri soci-consorziati atto a giustificare il regime di esenzione predetto.

La norma nel proposto novello comma 3-bis a mira quindi a definire un opportuno trattamento della fattispecie disciplinando il regime delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, *ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili*, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, per le quali continua a potersi applicare l'articolo 10, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.

Con il novello comma 3-ter sono precisati i criteri per la verifica della percentuale massima di detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti prevista dall'articolo 10, secondo comma del D.P.R. n. 633/1972: in sostanza, sulla base del disposto del nuovo comma in commento, per il primo anno di attività del gruppo IVA, non essendo possibile effettuare la verifica del rispetto del limite di detraibilità dell'imposta assolta "a monte" con riferimento al gruppo stesso (in quanto non ancora esistente), si deve avere riguardo alla situazione soggettiva del singolo consorziato beneficiario dei servizi resi dal consorzio, assumendo cioè la percentuale di detrazione ex art. 19-bis relativa al triennio solare precedente determinata nei suoi confronti. A partire dall'anno successivo, ai fini del computo della predetta percentuale media di detrazione, si avrà invece il graduale subentro della situazione del gruppo unitariamente considerato, in qualità di soggetto passivo IVA, in luogo di quella relativa al consorziato che, in conseguenza dell'adesione al gruppo, non è più determinabile (subentro che si completerà nel terzo anno di operatività del Gruppo medesimo).

#### Relazione tecnica

Dall'applicazione della proposta normativa in commento non deriveranno nuovi o maggiori oneri in quanto si tratta di una previsione che mira a chiarire le modalità di interazione tra due istituti (Gruppo Iva e regime Iva dei consorzi) già operanti nel nostro Ordinamento.

## **ESTENSIONE DEL SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE LABOUR INTENSIVE**

**All'articolo 56, al comma 5, dopo le parole "sede in Italia", aggiungere le seguenti: "*, nonché le imprese che nell'esercizio precedente hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie*".**

### Nota illustrativa

L'emendamento mira a includere imprese anche di dimensioni più grandi al fine di salvaguardare il loro contributo economico e i livelli occupazionali. Il comma 5 del presente articolo intende per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n 2003/36/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. La Raccomandazione n 2003/361/CE definisce come impresa ogni entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita che eserciti un'attività economica. Accanto alla definizione generale vi è poi quella specifica che riguarda le Pmi. Secondo le regole UE recepite in Italia con il DM del 18 aprile 2015, si considerano, micro, piccole e medie le imprese che: "Occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo, voce A1 della produzione riportata ne conto economico non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di attivo di bilancio patrimoniale non supera i 43 milioni di euro. I requisiti relativi al numero dei dipendenti e al totale del fatturato o al numero dei dipendenti e al totale del bilancio devono ambedue sussistere e sono cumulativi. È invece prevista l'alternatività tra i requisiti di fatturato e totale di bilancio (la scelta di quale considerare dipende dalla convenienza dell'azienda). Si deduce che, il numero di dipendenti determina il solco tra PMI e grande impresa. Tali requisiti escludono le imprese ad alta intensità di lavoro dall'accesso alle misure di sostegno finanziario, precludendo per molte di esse la possibilità di superare il momento più difficile della loro storia.

## **SETTORE FLOROVIVAISTICO**

**All'articolo 61, comma 2, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:**  
*"q-bis) soggetti che gestiscono attività nel settore florovivaistico;"*.

### Nota illustrativa

Il Settore florovivaistico è uno tra i più penalizzati dai provvedimenti restrittivi per contrastare la diffusione del virus. Ration per cui è necessario preveder per tale settore il rinvio del pagamento contributi previdenziali e delle imposte stabilito all'articolo 61.

## SERVIZI DI NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRE

### **All'articolo 61, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:**

*"2-bis. Per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre nel settore turistico e nel servizio pubblico di linea e non di linea sono sospesi per l'anno 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato".*

### Nota illustrativa

Il settore trasporti è il comparto che ha subito immediatamente una drastica riduzione del volume d'affari a seguito dell'emergenza sanitaria. Si calcola per il settore taxi registra 50 per cento delle corse e per il settore Ncc, è fermo in quanto l'incoming e l'outcoming in Italia è pressoché azzerato.

La proposta emendativa prevede di sospendere per l'anno 2020 il pagamento dei contributi sul costo del lavoro per le aziende che operano nel settore del trasporto turistico e del trasporto Pubblico Locale per permettere la ripresa del settore.

## **PROROGA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ARTICOLO 4 DEL D.L. 124/2019 IN MATERIA DI RITENUTE FISCALI**

### **All'articolo 61, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:**

*"5-bis. All'articolo 4, comma 2, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021".*

### **Nota illustrativa**

Gli adempimenti informativi previsti dall'articolo 4 del collegato fiscale (d.l. 124/2019) in capo alle imprese appaltatrici nei confronti degli enti committenti si stanno rivelando di grande complessità, in misura tale da rendere impossibile per le imprese medesime la piena attuazione della previsione normativa. Anche l'assenza di software dedicati, dovuta alla parziale emanazione dei provvedimenti di attuazione, pregiudica il rispetto degli obblighi.

Si reputa quindi opportuno e necessario rinviare al 2021 l'entrata in vigore della normativa.

## **SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI**

**All'articolo 62, al comma 2, le parole: "2 milioni di euro", sono sostituite con le seguenti: "4 milioni di euro".**

### Nota illustrativa

L'emendamento mira ad estendere la platea dei beneficiari al fine di sostenere anche le medie e grandi imprese in questo momento di crisi riconoscendo la loro importanza in termini occupazionali ed economici.

## IMPOSTA SUL CONSUMO DI ZUCCHERI AGGIUNTI E SULLA PLASTICA

**All'articolo 62, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:**

<<All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- al comma 642 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere il seguente periodo: *“ovvero che le imprese hanno l'obbligo di impiegare in forza di disposizioni normative o per ragioni di sicurezza alimentare;*
- al comma 666, aggiungere il seguente periodo: *“Sono altresì esclusi dall'imposta di cui al comma 1, le bevande edulcorate con un contenuto minimo di frutta pari o superiore al 50%”.>>.*

### Nota illustrativa

Tra le misure fiscali a sostegno della liquidità delle imprese riteniamo essenziali alcune modifiche alle due nuove forme di imposizione recentemente introdotte dalla legge di bilancio per il 2020, riguardanti il *consumo di zuccheri aggiunti* (cd *sugar tax*) e i *manufatti in plastica* (cd *plastic tax*).

Quanto all'**imposta di consumo sugli zuccheri aggiunti**, la relativa disciplina non tiene nel dovuto conto i *succhi di frutta* e i *nettari di frutta*.

I succhi di frutta (che rappresentano il 20% circa del settore) sono ottenuti al 100 per cento da frutta, spremuta o schiacciata, senza l'aggiunta di zuccheri, aromi, coloranti, conservanti, acqua. Il loro contenuto in zuccheri deriva esclusivamente dalla frutta presente. In Molti Paesi europei i succhi di frutta sono parte integrante dei programmi 5aday e sono considerati come una delle porzioni di frutta quotidianamente consumabili. Essi pertanto non sono in alcun modo classificabili come bevande zuccherate.

I nettari di frutta, conosciuti in Italia ed all'estero come “succo e polpa”, rappresentano il 40% circa del settore ed hanno una riconosciuta valenza nutrizionale che li differenzia notevolmente dalle altre bevande. Hanno un tenore in frutta minimo obbligatorio (es. 50% per arancia, pesca, pera, mela) e si caratterizzano sia per un tenore massimo di zuccheri aggiungibili, sia per il divieto di usare coloranti, conservanti e aromi (oltre che per una drastica limitazione di additivi autorizzati).

I gusti più consumati per succhi e nettari sono quelli della frutta tradizionale del nostro Paese. Si stima che annualmente vengano trasformate 200.000 tons di pere, pesche, albicocche, acquistate sul mercato nazionale e ciò rappresenta un preciso valore per tutto il sistema dell'agro-industria italiana, in particolare per il sistema cooperative dove i soci agricoltori conferiscono la frutta da loro coltivata.

La *sugar tax* inciderebbe negativamente sui tali consumi di prodotti sani e nutrizionalmente virtuosi, con gravi ripercussioni su tutta la filiera agricola.

Ragion per cui, la proposta in esame introduce un'esclusione dall'imposta per le bevande edulcorate con un contenuto minimo di frutta pari o superiore al 50%.

Quanto all'**imposta sul consumo dei Manufatti in plastica Con Singolo Impiego** (MACSI), la relativa disciplina non tiene in minima considerazione il fatto che nel settore agroalimentare, esiste una normativa igienico sanitaria, sia di livello comunitario, sia di livello nazionale, che impone agli operatori di utilizzare manufatti plastici che vengono a contatto con gli alimenti composti per buona parte (almeno il 50%) da plastica vergine. Questa filiera, pertanto, è allo stato colpita dalla nuova imposta senza possibilità di poter sopperire con imballaggi che abbiano un impatto ambientale complessivamente migliore.



La proposta in esame viene giustappunto incontro alle esigenze del settore e alle particolarità della disciplina.

## *CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE*

**All'articolo 64, al comma 1, le parole "20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "40.000 euro".**

### Nota illustrativa

Il credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro rappresenta un'interessante misura di supporto alle necessarie operazioni di sanificazione e potrebbe essere anche un significativo strumento di emersione di lavoro irregolare, in analogia con le detrazioni previste per le ristrutturazioni edilizie.

Per raggiungere tale obiettivo andrebbe innalzato il tetto di utilizzo che potrebbe auto-generare, come per le ristrutturazioni edilizie, il fabbisogno necessario alla copertura.

## *LOCAZIONI AZIENDALI*

**All'articolo 65, comma 1, le parole "rientranti nella categoria catastale C/1", sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati per lo svolgimento dell'attività".**

### Nota illustrativa

L'articolo 65, comma 1, prevede "Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.". Tale misura dovrebbe avere natura risarcitoria per tutte le attività che stanno subendo danni economici diretti o indiretti dall'emergenza COVID 19. In tal senso, appare limitante e. Per certi versi iniquo, erogare il beneficio relativamente ad immobili rientranti nella sola categoria C/1. Diverse attività private, sono sospese o fortemente ridotte, si svolgono in locali che non hanno accesso alla strada (requisito degli immobili di cui alla cat. C/1). Tali locali posseggono una classificazione catastale certamente diversa da C/1. Tuttavia, le attività che si svolgono in immobili siffatti stanno subendo danni della stessa entità di quelle avute luogo in locali C1. Pertanto si chiede di allargare il beneficio a tutte le locazioni aziendali".

## *PULIZIE NELLE SCUOLE*

**All'articolo 77, dopo le parole *“ivi incluse le scuole paritarie,”* aggiungere le seguenti *“di acquistare servizi di pulizia ovvero”*.**

### Nota illustrativa

Al fine di garantire un servizio specializzato di sanificazione, lo stanziamento ivi previsto potrebbe essere rivolto anche all'acquisto di servizi di pulizie, anche con l'obiettivo di garantire continuità occupazionale ai 4.000 esuberanti generati dall'operazione di internalizzazione dei medesimi servizi da poco conclusa.

## EMERGENZA COVID-19 NEL SETTORE DELLA PESCA

All'articolo 78, al comma 2:

- sostituire la parola "100" con "300";
- sostituire le parole "nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca" con "nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura";
- dopo la parola "pesca", aggiungere le seguenti: ", anche mediante lo strumento del credito di imposta".
- dopo le parole "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesacon" inserire "ilMinistro dell'economia e delle finanze";
- sopprimere le parole "la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano";
- dopo le parole "nel settore agricolo" aggiungere "e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura";

### Nota illustrativa

Le quattro proposte che precedono perseguono i seguenti obiettivi:

1. innalzare da 100 milioni di euro a 300 milioni di euro lam dotazione del fondo, per tenere conto delle esigenze di spesa connesse all'attuazione di una misura che deve far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e tentare di assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
2. facilitare l'applicazione della misura alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, nel quadro delle disposizioni unionali in materia di aiuti di Stato e in regime de minimis ex reg. (UE) n. 717/2014;
3. per esigenze di snellimento delle procedure si propone di sopprimere il riferimento alla previa intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e di inserire invece quella con il Mef;
4. inserire il riferimento al Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, assente nella versione vigente; agricoltura e pesca hanno due differenti regimi di aiuto, anche per ciò che attiene agli aiuti de minimis;
5. introdurre lo strumento del credito d'imposta come metodo alternativo (rispetto al pagamento diretto ad opera del Mipaaf) per assicurare la fruizione dei benefici per il settore pesca & acquacoltura.

## **UTILIZZO O RECUPERO DEL SIERO DA PARTE DELLE IMPRESE CASEARIE**

### **All'articolo 78, dopo il 3 è inserito il seguente:**

*“3-bis. Per il periodo decorrente dalla pubblicazione del presente decreto legge sino alla durata dell'emergenza da contagio COVID-19 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, nel limite complessivo di 2 milioni di euro, sono rimborsate le spese documentate, comprese quelle di trasporto, sopportate dalle imprese casearie per l'utilizzo o il recupero del siero ad opera di impianti di produzione di biogas. Le spese dovranno essere documentate dai relativi documenti fiscali e di trasporto e saranno rimborsate entro 30 giorni dalla presentazione della domanda rivolta al Ministero delle Politiche agricole e alimentari che dovrà avvenire in modalità telematica. Il rimborso per ciascuna impresa casearia non potrà superare i 50.000 euro. Il siero non è considerato grasso animale ai fini del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 ottobre 2014. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole e alimentari da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di trasmissione della richiesta di rimborso.”*

*Conseguentemente all'articolo 49, comma 8, le parole “80 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “78 milioni”.*

### **Nota illustrativa**

Le imprese del settore lattiero caseario a causa della mancanza di personale negli stabilimenti hanno diminuito i ritmi lavorativi e, pertanto, devono trovare sbocchi commerciali alternativi al latte conferito o fornito dai soci o dai clienti agricoltori i quali a loro volta difficilmente riescono a contenere la loro produzione. Per far questo sarebbe possibile destinare la produzione del latte eccedente alla filiera del latte in polvere. Tuttavia tale filiera è satura in quanto già lavora il siero di latte fornito dagli stessi caseifici e, comunque, anche l'impresa di produzione di siero in polvere ha ridotto i ritmi produttivi. Per nobilitare il latte sarebbe necessario collocare il siero verso una filiera non food/feed, come quella della produzione di energia rinnovabile e/o di biometano e del digestato. Questo significa per le imprese casearie non solo non veder valorizzato economicamente il siero come avveniva precedentemente ma anche sopportare i costi di gestione degli stessi. Il siero, infatti potrebbe essere destinato ad impianti di produzione biogas come sottoprodotto oppure, qualora l'impianto sia autorizzato, come rifiuto (codice 020501). Di qui la terminologia “utilizzo” prevista per il sottoprodotto e “recupero” qualora la sostanza sia trattata come rifiuto. Inoltre viene specificato che il Siero non è un grasso animale ai fini della produzione di biometano avanzato, si tratta di una mera precisazione in quanto tecnicamente il siero di latte che esce dai caseifici è privo di sostanza grassa ma opportuna al fine di evitare inutili fraintendimenti. Sebbene gli impianti che dal biogas producono biometano avanzato siano pochi la disposizione vuole tenere insieme tutte le ipotesi di recupero di tale sostanza. Un intervento dello Stato per ristorare le imprese casearie di tali costi sopravvenuti e causati dalla situazione venutasi a creare a seguito del diffondersi del virus COVID 19, significherebbe non gravare anche sulle imprese zootecniche alle prese con una produzione improvvisamente superiore alla domanda. Per

far fronte agli oneri di tale disposizione, pari a 2 milioni di euro, si riduce in maniera corrispettiva la dotazione di Ismea prevista dall'articolo 49, comma 8, del medesimo provvedimento che si emenda.

## **SOSPENSIONE PAGAMENTO CANONI DEMANIALI IMPRESE PESCA E ACQUACOLTURA**

**All'articolo 78, dopo il comma 3, inserire il seguente:**

*3 bis: "Per l'anno 2020, è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi".*

### Nota illustrativa

L'emendamento si rende necessario per mitigare, per quanto possibile, gli effetti economici negativi causati dal COVID-19 alle imprese di pesca. Esso sospende per l'anno 2020 il pagamento dei canoni demaniali per le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalle diverse forme giuridiche delle imprese.



## **IMPRESE CULTURALI E CONTRATTI PUBBLICI**

### **All'art. 88, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:**

*“Anche in deroga all’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all’art. 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non possono effettuare le proprie prestazioni a causa delle misure straordinarie di cui al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando il limite previsto dall’art. 106, comma 7, del medesimo decreto. Nei casi in cui non sia possibile addivenire, in tutto o in parte, ad una temporanea modifica dei contratti, per tutta la durata della sospensione dell’esecuzione delle prestazioni ed anche in deroga a quanto previsto dall’art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le stazioni appaltanti riconoscono alle imprese culturali e creative un’indennità pari agli oneri gravanti nel periodo di sospensione dovuto alle cause di cui al precedente paragrafo in misura non inferiore all’80 per cento del corrispettivo contrattualmente previsto. Le presenti disposizioni per quanto compatibili si applicano anche ai contratti di concessione, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera vv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, in corso con le imprese culturali e creative”.*

### **Nota illustrativa**

La presente proposta emendativa è tesa a far sì le stazioni appaltanti procedano ad una revisione dei contratti in essere con le imprese culturali e creative, laddove sia possibile fornire in tutto od in parte dei servizi alternativi. In subordine, in considerazione della gravità della crisi che ha colpito il settore sin dai primi giorni dell’emergenza COVID-19, si prevede un indennizzo pari all’80 per cento del corrispettivo.

## **VOUCHER (ESTENSIONE A PARCHI E SERVIZI DI GUIDA)**

**All'articolo 88, comma 2, dopo "altri luoghi della cultura" inserire "e per servizi di guida e assistenza didattica ai luoghi della cultura, dei parchi e delle riserve naturali".**

### Nota illustrativa

La previsione dell'articolo 88, comma 2, che accorda alle imprese dei luoghi della cultura di riconoscere un voucher a chi acquistato biglietti di cui non ha potuto fruire a causa dell'emergenza COVID-19, non contempla nella sua formulazione attuale i parchi e le riserve naturali, nonché i servizi di guida e accoglienza didattiche che pure non sono stati fruiti ed il cui rimborso in denaro da parte delle imprese in questo particolare momento di crisi risulta impossibile. Si ritiene pertanto che vada integrata la previsione secondo la formulazione proposta.

## **ACCESSO DELLE IMPRESE CULTURALI AL FONDO EMERGENZE SPETTACOLO**

**All'art. 89, comma 1, dopo le parole "dell'audiovisivo" aggiungere "e le imprese culturali e creative di cui all' art. 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".**

### Nota illustrativa

La proposta è tesa a fare in modo che ai Fondi previsti dall'articolo 89 possano accedere le imprese di tutto il settore culturale e creativo che sono state colpite dall'emergenza COVID-19, non esclusivamente quelle dello spettacolo. Tra l'altro, per la costituzione dei fondi si attinge in modo consistente alle risorse del PON "Cultura e Turismo" che è destinato all'intero settore delle imprese culturali e creative

## RITARDI E INADEMPIMENTI NEI CONTRATTI PUBBLICI

### All'articolo 91:

- al comma 1, le parole *“è sempre valutata ai fini dell'esclusione”* sono sostituite con le seguenti *“comporta l'esclusione”*;
- al comma 2, la parola *“consentita”* è sostituita dalle seguenti: *“da riconoscere”*;
- dopo il comma 2 è inserito il seguente: *“2-bis. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID – 19, le stazioni appaltanti, fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dichiarato ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c) e 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione pari al 20 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione previsto dal medesimo articolo 35, comma 18. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione”*.

### Nota illustrativa

La proposta emendativa del comma 1 è finalizzata a chiarire che il rispetto delle misure di contenimento esclude comunque, nei singoli casi, la responsabilità del debitore e non che deve essere valutata.

La proposta emendativa del comma 2 chiarisce che l'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti Pubblici, deve essere riconosciuta e non solo consentita nel caso individuato dall'articolo 91.

La proposta di cui al nuovo comma 3 è finalizzata a mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID – 19, prevedendo che le stazioni appaltanti, fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dichiarato ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c) e 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possano riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione pari al 20% delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione previsto dal medesimo articolo 35, comma 18. In tal modo, viene garantita un'immediata liquidata alle imprese per provvedere al completamento delle lavorazioni già avviate, senza che ne derivi alcun pregiudizio per le stazioni appaltanti. Infatti, al pari dell'anticipazione del prezzo prevista dal citato articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'erogazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

## **EQUO INDENNIZZO PER L'INTERRUZIONE DEI SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO**

**Dopo l'articolo 91, inserire il seguente articolo:**

*<<Articolo 91-bis*

*Indennizzi per interruzione degli appalti pubblici di servizi*

*Le amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165 riconoscono ai prestatori di servizi a carattere continuativo o periodico, interrotti o sospesi a causa delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un equo indennizzo, in misura pari al 15% del corrispettivo di appalto che sarebbe maturato nel periodo di interruzione o sospensione, rapportato alla media del corrispettivo maturato nel trimestre precedente.>>*

### Nota illustrativa

A seguito delle ordinanze, prima di alcune regioni ed enti locali e poi del Governo, si sono prodotte *interruzioni totali del servizio* fornito alla pubblica amministrazione, in particolare per i servizi di ristorazione scolastica.

Oltre alla copertura del costo derivante dal mancato utilizzo della manodopera, sarebbe opportuno individuare ulteriori strumenti di ristoro per l'impresa che, altrimenti, vedrebbe ampiamente compromesso il risultato economico dell'anno in corso e in alcuni casi la sua sopravvivenza.

Infatti, tali interruzioni, derivanti da causa di forza maggiore, non danno luogo a obbligo alcuno per entrambe le parti.

La definizione di forza maggiore ben si attaglia alla crisi sanitaria in corso, poiché essa rappresenta un fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo rispettivamente della ditta appaltatrice come dell'amministrazione, che gli stessi non possono evitare con l'esercizio della normale diligenza, analogamente ai casi di terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili, furti, atti vandalici.

Pertanto, come previsto già in alcuni capitolati d'appalto, in caso di interruzione totale, non prevedibile, dell'attività scolastica o di altri uffici pubblici, una norma di carattere generale dovrebbe prevedere, soprattutto per quei servizi continuativi come la ristorazione, che l'Amministrazione riconosca alla ditta appaltatrice un equo indennizzo.

## SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI PER IL SETTORE CULTURALE

All'articolo 95:

- alla rubrica, dopo le parole *“settore sportivo”*, aggiungere le seguenti: *“e per il settore culturale”*;
- al comma 1, dopo le parole *“professionistiche e dilettantistiche”*, inserire le seguenti: *“nonché le associazioni e le società cooperative del settore culturale”*; e dopo le parole *“impianti sportivi pubblici”* inserire le seguenti: *“ed i luoghi e spazi culturali”*.

## **AVVISI ASTE GIUDIZIARIE SU QUOTIDIANI INFORMAZIONE LOCALE**

**All'articolo 98 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:** "All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: *"Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa."*

### Nota illustrativa

La proposta rende obbligatoria la pubblicazione degli avvisi delle aste giudiziarie sui quotidiani di informazione locali aventi una maggiore diffusione nell'area interessata. Con tale disposizione si intende dare un piccolo sostegno alle testate locali in questa fase di particolare difficoltà, assicurando nel contempo maggiore pubblicità agli avvisi, il tutto senza creare nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto i costi di pubblicazione rientrerebbero nel prezzo di vendita all'asta.

## **REALIZZAZIONE IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI**

### **All'articolo 103 è aggiunto, infine, il seguente comma:**

*“ Sono prorogati di 12 mesi i termini di efficacia degli atti di assenso, pareri, visti e nulla osta, comunque denominati, in scadenza tra il 15 marzo ed il 15 settembre 2020, ivi inclusi quelli in materia di tutela dell'ambiente, dei beni culturali, di edilizia ed urbanistica, rilasciati ai fini della realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ricadenti del campo di applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 e dell'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.*

### **Nota illustrativa**

La norma proposta si aggiunge alle proroghe già disposte per evitare che nell'attuale situazione di crisi - che comporta oltre all'arresto delle attività tecnico-amministrative svolte dalle pubbliche Amministrazioni, anche una sostanziale paralisi delle attività produttive e di fornitura di beni- si producano effetti preclusivi e danni irreversibili sulla concreta realizzazione di progetti già assentiti dalle amministrazioni competenti, conseguentemente alla decadenza degli di assenso legittimamente acquisiti ai fini della costruzione degli impianti ed alla sostanziale impossibilità, al momento, di disporre dei materiali e del personale necessari per la realizzazione degli impianti.

La proroga proposta, quindi, mira a prevenire significativi decrementi della produzione di energia da fonti rinnovabili, funzionale e strategica al raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello nazionale e sovranazionale.



## PROROGA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI NEL SETTORE AMBIENTALE E DELL'ENERGIA

**All'articolo 103 è aggiunto, infine, il seguente comma:**

*“Sono prorogati di 180 giorni tutti i termini fissati per adempimenti comunque previsti a carico dei gestori da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i termini previsti per attività di autocontrollo, verifiche, prove, monitoraggi, controlli periodici, invio di comunicazioni periodiche o relazioni o dati. Fino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità le certificazioni agli standard internazionali dei sistemi di gestione in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 settembre 2020”>>*

### Nota illustrativa

Le proroghe disposte dall'articolo 103 del decreto-legge non includono i termini fissati in provvedimenti, norme o regolamenti relativi ad obblighi di controllo e comunicazione che sono normalmente posti a carico dei gestori di impianti a cadenza periodica. Si pone la necessità di integrare la norma di proroga con una previsione di carattere generale in questo senso al fine di prevenire l'applicazione di sanzioni connesse al mancato rispetto dei termini.

## **PROROGA DELLA SCADENZA DI CERTIFICAZIONI E COLLAUDI DEI MOTOPESCHERECCI**

*Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:*

### **Articolo 103-bis**

#### **(Proroga della scadenza di certificazioni e collaudi dei motopescherecci)**

Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

### Nota illustrativa

La proroga disposta da questo emendamento, che non comporta oneri per il bilancio dello Stato, è essenziale per garantire, nelle more della perdurante emergenza sanitaria, l'operatività dei motopescherecci, che altrimenti si troverebbero impediti all'esercizio della loro attività per l'impossibilità, in questo periodo, di effettuare collaudi o avere certificazioni da parte degli enti di classificazione.

In particolare, si fa riferimento (suddivisi per Dicastero di competenza e per oggetto, quanto agli enti di classificazione) ai seguenti documenti:

#### Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- Certificato di Conformità e relativa dichiarazione ai fini
- Certificato di Idoneità
- Certificato di Navigabilità e relativa dichiarazione ai fini
- Igiene e Sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo delle navi (visita tecnico-sanitaria)
- Tabelle minime di sicurezza provvisorie
- Passavanti provvisorio
- Tabella deviazioni delle bussole
- Certificazione di ispezione e prova di impianto fisso estinguente ad Anidride Carbonica ad alta pressione
- Certificazione di ispezione e revisione di estintori a CO2
- Certificazione di ispezione e revisione di estintori a Polvere, a Schiuma o ad Acqua
- Certificato di ispezione e prove di apparati di respirazione
- Certificazione di ispezione e prove di zattere di salvataggio autogonfiabili e relativi ganci idrostatici

#### Ministero della Salute

- Certificato di esenzione dalla sanificazione della nave
- Certificazione che la Farmacia/Cassette medicinali contiene tutti i presidi chirurgici, medicinali e oggetti sanitari prescritti dal D.M. 01 ottobre 2015
- Certificazione delle casse d'acqua potabile dei pescherecci, per le condizioni igieniche, struttura, manutenzione e funzionamento e per la quantità di acqua in esse contenute

#### Ministero dello Sviluppo Economico

- Licenza di esercizio radioelettrico operante nel sistema GMDSS
- Licenza di esercizio radioelettrico

#### Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

- Rinnovo licenza di Pesca
- Nulla osta

#### Certificati emessi dagli enti di classificazione

- Certificato delle sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento di bordo e delle sistemazioni per la movimentazione a bordo delle reti
- Certificato di conformità del dispositivo di sgancio per lifeboats e rescueboats
- Certificato di Conformità all'Annesso I della Convenzione MARPOL 73/78

## LAVORO IN AGRICOLTURA

**All'articolo 105, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:**

*“2. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31 comma 3-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.*

*3. A partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020 è consentito agli imprenditori agricoli di sottoscrivere contratti di prestazione occasionale di cui al comma 13 dell'articolo 54-bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 in deroga ai commi 1, 5, 8, 8-bis, 14 e 20, primo periodo, del medesimo articolo. Il prestatore di lavoro potrà percepire da ciascun utilizzatore imprenditore agricolo un somma complessiva non superiore a 10.000 euro e la prestazione lavorativa deve avere una durata complessiva non superiore a 60 giorni. Le somme percepite dal prestatore di lavoro occasionale di cui al presente comma non producono alcun effetto nei confronti di eventuali prestazioni di sostegno al reddito da costui percepite, ivi comprese quelle previste dal Capo I del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019.*

*4. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto sino al 31 dicembre 2020 il percettore del reddito di cittadinanza di cui al Capo I del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, che instauri un rapporto di lavoro stagionale con un imprenditore agricolo non decade da alcun beneficio e/o rimodulazione previste dalla predetta disposizione. L'instaurazione del rapporto di lavoro non produce effetti nemmeno nei confronti del nucleo familiare del percettore del reddito di cittadinanza.”*

### Nota illustrativa

L'emergenza “coronavirus” mette in discussione la competitività delle imprese e la loro capacità di restare attive sul mercato. In particolare, come emerso nei tavoli di confronto a livello governativo, la situazione emergenziale sta evidenziando ed acuendo le criticità del mercato del lavoro agricolo, sottolineando le difficoltà correlate alla ricerca di manodopera qualificata per lo svolgimento delle attività agricole. La risposta a siffatte problematiche può essere rappresentata in questa fase da una semplificazione delle condizioni legittimanti il ricorso agli istituti della codatorialità e del distacco. Con la proposta in esame, infatti, si vuole estendere la portata dell'articolo 30, c. 4-ter, D. l. n. 276/2003, che consente alle imprese agricole di puntualizzare l'interesse al distacco ed essere ammesse alla cd codatorialità mercé la stipulazione di un contratto di rete. Più precisamente, la proposta attribuisce al legame tra socio e cooperativa la stessa valenza del contratto di rete ai fini dell'operatività degli istituti del distacco e della codatorialità, con ciò introducendo una significativa semplificazione per i produttori agricoli associati in cooperativa che, in tal modo, non sono costretti a siglare un distinto e superfluo contratto di rete con la cooperativa. Infatti, la causa e lo scopo del contratto di rete, di cui all'art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (impegno di più imprenditori a collaborare o mettere in comune fasi dell'attività d'impresa al fine di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato), si sovrappongono con la causa tipica e le finalità del contratto di società cooperativa agricola. Sarebbe quindi paradossale per un imprenditore agricolo, già associato in cooperativa con altri produttori per i medesimi fini di

sviluppo dell'impresa, dover sottostare all'obbligo di un distinto contratto di rete ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per tale figura.

Con l'introduzione dei commi 3 e 4 si introducono in via eccezionale e temporanea determinate flessibilità che possano consentire alle imprese agricole il reperimento di manodopera. In questa fase a causa del contagio da COVID-19 le imprese agricole hanno notevoli difficoltà di trovare manodopera italiana disposta a lavorare. La manovalanza straniera si è infatti allontanata dal nostro Paese e le maestranze nazionali sono restie ad intrattenere rapporti di lavoro in agricoltura nonostante in tali ambienti (spesso a pieno campo) il distanziamento sociale sia più semplice ed efficace e quindi il rischio di diffusione del virus sia limitato. La poca offerta di manodopera rischia di paralizzare un settore. Le misure vorrebbero da un lato rendere più libero la possibilità di utilizzazione dello strumento del lavoro occasionale (ex vaucher) in agricoltura ampliando i limiti attualmente posti dalla normativa in vigore e, dall'altro, garantire coloro che lavorano in tale modalità e percepiscono strumenti a sostegno del reddito che non decadranno dai relativi benefici (comma 3). Con il comma 4 si vuole, invece, consentire che coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza e vengano assunti in tale periodo come stagionali agricoli possano continuare a beneficiare del reddito di cittadinanza oltre allo stipendio.

## TERMINE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

### TERMINE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

#### All'articolo 106:

- **al comma 1, aggiungere il seguente periodo:**“È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020”;
- **al comma 2, dopo le parole “società cooperative” aggiungere le seguenti “le società di mutuo soccorso”;**
- **dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis:**“2bis. Con le medesime modalità di cui al comma 2 possono essere convocate e svolte le riunioni dell'organo amministrativo, del comitato esecutivo, dell'organo di controllo, dell'organismo di vigilanza e di ogni altro comitato interno della società”.

#### Nota illustrativa

La facoltà prevista dall'articolo 106, comma 1, di convocare l'assemblea ordinaria entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio - in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie - può non essere sufficiente per le cooperative che debbono applicare l'articolo 2540 c.c., cioè quelle che obbligatoriamente svolgono assemblee separate in preparazione dell'assemblea generale.

Il processo assembleare di tali cooperative è particolarmente complesso, in misura tale che - alla luce delle recenti disposizioni restrittive - i 180 giorni non saranno nella maggior parte dei casi sufficienti per celebrare l'assemblea generale

Peraltro, si tenga conto che:

- tra l'ultima delle assemblee separate e l'assemblea generale esiste un termine statutario che deve necessariamente intercorrere;
- l'art. 2539 pone serie limitazioni alla quantità di deleghe che possono essere rilasciate solo a soci e per non più di 10 persone.

Alla luce di tali argomentazioni, si propone che tali cooperative abbiano la possibilità di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

Con la seconda proposta si intende estendere le medesime modalità infotelematiche previste per le assemblee anche allo svolgimento delle riunioni degli altri organi sociali e comitati.

## *PROROGA TERMINE GENERALE*

**All'articolo 103, comma 2 e all'articolo 113, comma 1, le parole «30 giugno 2020», sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2020" ed all'articolo 103, comma 2 le parole "15 aprile 2020" sono sostituite con "15 giugno 2020".**

### Nota illustrativa

In considerazione della perdurante situazione di crisi, è opportuno assicurare la proroga dei termini indicati fino al 31 ottobre, in modo da consentire alle imprese di poter regolarmente adempiere agli obblighi di comunicazione indicati con tempi congrui rispetto alle esigenze di ripresa.

## PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E-PRTR

**All'articolo 113, comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:**

*“d-bis) presentazione della comunicazione di cui all'articolo 4 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 157 dell'11 luglio 2011 recante il Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE. Sono prorogati al 31 dicembre 2020 termini per la presentazione delle integrazioni alla comunicazione di cui alla presente lettera”.*

### Nota illustrativa

L'articolo 4, comma 1 del DPR n.157 del 2011 prevede che entro il 30 aprile di ogni anno il gestore tenuto agli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 debba comunicare le informazioni ivi richieste relative all'anno precedente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alla autorità competente. La norma prevede che Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione. L'attuale situazione di crisi impone una proroga dei termini previsti dalle norme indicate, impossibili da rispettare e la cui violazione, in assenza di proroga, sarebbe soggetta a specifiche sanzioni.



## **PROROGA TERMINI IN MATERIA DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE GAS AD EFFETTO SERRA**

### **All'articolo 113 è aggiunto, infine, il seguente comma:**

*“1-bis. Per l'anno 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre 2020 i termini fissati nei seguenti articoli del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30: articolo 4, comma 3; articolo 15, comma 3, lettera e); articolo 32, commi 3 e 4; articolo 34, comma 2; articolo 36, commi 5, 6 e 10-ter. Per le imprese del settore agroalimentare, sono comunque ridotte del 50% le quote da restituire nell'anno 2020, come indicate nei provvedimenti di autorizzazione rilasciati ai sensi del decreto legislativo n.30 del 2013 o del decreto legislativo n. 216 del 2006.”*

### Nota illustrativa

Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, recante *Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra*, fissa al 31 marzo alcuni obblighi di comunicazione e al 30 aprile l'obbligo di restituire quote di emissioni, con riferimento alle emissioni complessivamente rilasciate durante ciascun anno dagli operatori soggetti al regime disciplinato dal decreto.

Il rispetto degli obblighi indicati, con particolare riferimento all'obbligo di restituzione delle quote di emissione, comporta un notevole impegno di spesa che, nell'attuale situazione di crisi, rischia di essere insostenibile per le imprese soggette all'obbligo.

La norma è quindi finalizzata a prevedere uno slittamento dei termini fissati, in modo da evitare l'applicazione di sanzioni ed un aggravio di costi per le imprese in un momento di elevata criticità, nonché il mancato rispetto dei termini di comunicazione previsti a carico del Comitato e degli operatori.

La norma, quindi, riduce del 50% le quote da restituire, come indicate nei provvedimenti di autorizzazione rilasciati ai sensi del decreto legislativo n.30 del 2013 o del decreto legislativo n. 216 del 2006 con riferimento alle imprese del settore agroalimentare, in quanto settore scarsamente emissivo, a carattere essenzialmente stagionale e particolarmente colpito dalla crisi conseguente all'emergenza sanitaria in corso.

## **PROROGA TERMINI SCADENZA DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI**

### **All'articolo 113 è aggiunto, infine, il seguente comma:**

*"1-bis. Sono prorogati fino al 31 ottobre 2020 i termini massimi di durata del deposito temporaneo dei rifiuti, trimestrali o annuali, stabiliti all'articolo 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dall'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, nonché i termini massimi di durata degli stoccaggi autorizzati di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n.152 cit,in scadenza tra il 15 marzo ed il 15 giugno 2020".*

### **Nota illustrativa**

Le norme citate nella disposizione proposta fissano tempistiche massima di durata dei depositi temporanei e degli stoccaggi di rifiuti che, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, le imprese riscontrano difficoltà a rispettare, rischiando l'esposizione a pesanti sanzioni.

## **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DI GAS FLORURATI**

**All'articolo 113, è inserito il seguente comma:**

*"1-bis. Fino al 31 ottobre 2020 non si applicano le sanzioni previste per la violazione dei termini stabiliti dall'articolo 3 commi 2 e 3; articolo 4, articolo 5, comma 3 e articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163.*

### Nota illustrativa

Il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 reca la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, assoggetta a pesanti sanzioni gli operatori che non rispettino stringenti tempistiche per gli adempimenti in materia di controlli e verifiche delle apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra. L'emergenza sanitaria in corso e la difficoltà nell'espletamento delle attività tecniche funzionali ai controlli ed alle riparazioni non consentono il rispetto dei termini indicati, in via ordinaria, dalla normativa di riferimento.

## **MISURE PER LE IMPRESE CREDITRICI DEI COMUNI DISSESTATI**

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente articolo:

### **<<Art. 114-bis**

#### **“Misure per le imprese danneggiate dall'emergenza creditrici di comuni in stato di dissesto”**

<<1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 159, comma 2, lettera c), dopo le parole “servizi indispensabili”, sono aggiunte le seguenti: “, comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole “servizi locali indispensabili”, sono inserite le seguenti: “, comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- c) all'articolo 257, comma 3, secondo periodo, dopo le parole “lavoro subordinato”, sono inserite le seguenti: “e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328”.>>

### Nota illustrativa

Il dissesto di alcuni Comuni sta inasprendo oltremodo gli effetti della crisi sui cittadini, le famiglie, i lavoratori e le imprese che vivono ed operano nei territori di loro pertinenza.

L'esclusione delle prestazioni sociali dal novero dei servizi indispensabili sta infatti arrecando un danno alla collettività nel suo complesso, colpendo i cittadini bisognosi ed i lavoratori degli enti erogatori, come noto ad alta intensità di lavoro; con ciò determinando una situazione complessa ed eterogenea di disagio delle popolazioni dei Comuni dissestati, ad un tempo sociale, lavorativo, economico e politico.

Ragion per cui si intende disciplinare in maniera specifica il pagamento e lo svolgimento degli interventi e servizi sociali nei comuni dissestati affinché i cittadini e i lavoratori non subiscano le conseguenze della mala gestio dell'ente pubblico. Proponiamo quindi di inserire i servizi e gli interventi sociali[1] tra i “servizi indispensabili”, rispetto ai quali, come noto, vige il divieto di esecuzione forzata sulle somme destinate al loro svolgimento (i); di chiarire che sono tra i servizi per i quali l'ente dissestato deve comunque assicurare lo svolgimento anche in fase di dissesto (ii); e di prevenire il rischio che in ipotesi di liquidazione con modalità semplificata i debiti relativi alle prestazioni subiscano una falceria che esporrebbe i lavoratori dei soggetti erogatori ad una lesione assolutamente intollerabile.

L'emergenza sanitaria rende le proposte in esame urgenti e indifferibili.

## ***SALVAGUARDIA RISORSE STANZIATE IN CAPITOLO DI BILANCIO***

Dopo l'articolo 126 è inserito il seguente:

### **126-bis**

#### **(Salvaguardia risorse stanziato in capitolo di bilancio)**

In deroga all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.

#### Nota illustrativa

La norma si propone di fornire uno strumento contabile nelle ipotesi, che a causa dell'emergenza sanitaria conseguente al COVID-19 saranno frequentissime, in cui le amministrazioni non riescano ad impegnare nell'anno le risorse assegnate a determinante azioni e progetti: i ritardi nei cronoprogrammi, inevitabili nella attuale situazione, in un periodo non limitato a pochi mesi, ma con strascichi anche molto dilatati nel tempo, non dovranno comportare la perdita dello stanziamento nel capitolo di bilancio, come sarebbe in base alla rigorosa disciplina cui espressamente si deroga (e per un periodo limitato). Questo consentirà di ammortizzare le conseguenze dei blocchi, chiusure, arresti di attività imposti per arginare l'epidemia e di utilizzare in un lasso temporale più ampio le risorse pubbliche per gli scopi in relazione ai quali sono appostate nei rispettivi capitoli di bilancio.

Non comporta ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.